

**DOCUMENTAZIONE
PER LA COMMISSIONE DEGLI ESPERTI
PER LA VALIDAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE**

ATTIVITÀ DEI PROFESSIONISTI

Roma, 6 dicembre 2012

**Verbali delle riunioni svoltesi con le Associazioni di categoria
per la presentazione e la discussione dei prototipi degli studi di settore**

STUDIO	ATTIVITÀ ECONOMICHE (ATECO 2007)
UK30U	71.12.40 - Attività di cartografia e aerofotogrammetria 74.90.21 - Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro 74.90.92 - Attività riguardanti le previsioni meteorologiche 74.90.93 - Altre attività di consulenza tecnica nca
VK10U	86.21.00 - Servizi degli studi medici di medicina generale 86.22.01 - Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi 86.22.03 - Attività dei centri di radioterapia 86.22.05 - Studi di omeopatia e di agopuntura 86.22.06 - Centri di medicina estetica 86.22.09 - Altri studi medici specialistici e poliambulatori 86.90.11 - Laboratori radiografici
VK19U	86.90.21 - Fisioterapia 86.90.29 - Altre attività paramediche indipendenti nca
VK22U	75.00.00 - Servizi veterinari
VK23U	71.12.20 - Servizi di progettazione di ingegneria integrata
VK24U	74.90.12 - Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari
VK25U	74.90.11 - Consulenza agraria fornita da agronomi
WK03U	71.12.30 - Attività tecniche svolte da geometri
WK04U	69.10.10 - Attività degli studi legali
WK05U	69.20.11 - Servizi forniti da dottori commercialisti 69.20.12 - Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali 69.20.30 - Attività dei consulenti del lavoro
WK18U	71.11.00 - Attività degli studi di architettura
WK21U	86.23.00 - Attività degli studi odontoiatrici

VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2012

STUDIO UK30U (Altre attività tecniche)

Codici attività:

71.12.40 – Attività di cartografia e aerofotogrammetria;

74.90.21 – Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro;

74.90.92 – Attività riguardanti le previsioni meteorologiche;

74.90.93 – Altre attività di consulenza tecnica nca.

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*". Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 12 marzo 2012. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio UK30U (evoluzione dello studio di settore TK30U), con nota prot. n. 2012/70749 del 9 maggio 2012, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni.

Alle suddette riunioni, convocate presso i locali della SOSE in data 29 maggio e 18 giugno 2012, non sono intervenuti i rappresentanti delle

Organizzazioni di categoria; la CNA ha comunque inviato esempi da analizzare con il nuovo prototipo dello studio UK30U.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Gli esempi trasmessi dalla CNA e quelli estratti dalla Banca Dati degli studi di settore hanno permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore UK30U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese ed i professionisti del settore.

In merito si fa presente che non sono emerse criticità.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

Le attività effettuate si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio UK30U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese ed i professionisti del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, "*...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*".

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011 e 13 giugno 2012.

Roma, 6 dicembre 2012

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL
PERIODO D'IMPOSTA 2012**

**STUDIO VK10U
(Studi medici)**

Codici attività:

86.21.00 – Servizi degli studi medici di medicina generale;

86.22.01 – Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi;

86.22.03 – Attività dei centri di radioterapia;

86.22.05 – Studi di omeopatia e di agopuntura;

86.22.06 – Centri di medicina estetica;

86.22.09 – Altri studi medici specialistici e poliambulatori;

86.90.11 – Laboratori radiografici.

1) *PREMESSA*

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*". Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 12 marzo 2012. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio VK10U (evoluzione dello studio di settore UK10U), con nota prot. n. 2012/141675 del 2 ottobre 2012, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SOSE in data 23 ottobre e 5 novembre 2012, sono stati esaminati esempi rilevati dalla Banca Dati degli studi di settore.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:

- Ordine degli psicologi;
- FIMMG Federazione Italiana Medici di Famiglia.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Gli esempi estratti dalla Banca Dati degli studi di settore hanno permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VK10U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano i professionisti del settore.

In merito si fa presente che non sono emerse criticità.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

Le attività effettuate si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VK10U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano i professionisti del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, "*...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*".

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011 e 13 giugno 2012.

Roma, 6 dicembre 2012

VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2012

STUDIO VK19U

(Attività professionali paramediche indipendenti)

Codici attività:

86.90.21 – Fisioterapia;

86.90.29 – Altre attività paramediche indipendenti nca.

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*". Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 12 marzo 2012. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio VK19U (evoluzione dello studio di settore UK19U), con nota prot. n. 2012/138832 del 26 settembre 2012, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni.

Alle suddette riunioni, convocate presso i locali della SOSE, in data 18 ottobre e 6 novembre 2012 sono intervenuti i rappresentanti delle Organizzazioni di categoria:

- Federazione Nazionale Collegi delle Ostetriche;
- Associazione Italiana Podologi.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'esempio trasmesso dalla Federazione Nazionale Collegi delle Ostetriche e quelli estratti dalla Banca Dati degli studi di settore hanno permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VK19U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese ed i professionisti del settore.

In merito si fa presente che non sono emerse criticità.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

Le attività effettuate si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VK19U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese ed i professionisti del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011 e 13 giugno 2012.

Roma, 6 dicembre 2012

VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2012

STUDIO VK22U (Servizi veterinari)

Codice attività:

75.00.00 – Servizi Veterinari.

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*". Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 12 marzo 2012. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio VK22U (evoluzione dello studio di settore UK22U), con nota prot. n. 2012/142267 del 3 ottobre 2012, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni.

Alle suddette riunioni, convocate presso i locali della SOSE, in data 24 ottobre e 8 novembre 2012 sono intervenuti i rappresentanti della F.N.O.V.I.-Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Gli esempi estratti dalla Banca Dati degli studi di settore hanno permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VK22U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano i professionisti del settore.

In merito si fa presente che non sono emerse criticità.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

Le attività effettuate si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VK22U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano i professionisti del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011 e 13 giugno 2012.

Roma, 6 dicembre 2012

VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2012

STUDIO VK23U

(Servizi di ingegneria integrata)

Codice attività:

71.12.20 – Servizi di progettazione di ingegneria integrata.

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*". Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti con *e-mail* del 12 marzo 2012. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio VK23U (evoluzione dello studio di settore UK23U), con nota prot. n. 2012/129768 del 7 settembre 2012, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SOSE in data 11 e 31 ottobre 2012, sono stati esaminati esempi rilevati dalla banca dati studi di settore.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SOSE e delle seguenti Associazioni:

- Consiglio Nazionale degli Ingegneri;

– Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Organizzazioni di categoria interessate.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Gli esempi estratti dalla Banca Dati degli studi di settore hanno permesso di constatare la sostanziale idoneità dello studio di settore VK23U a rappresentare le modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese ed i professionisti del settore, con le precisazioni di seguito riportate.

Al riguardo, appare opportuno evidenziare che il modello di stima utilizzato è fortemente influenzato dai dati dichiarati dai contribuenti interessati.

In particolare, con riferimento all'attività svolta in forma di lavoro autonomo, si osserva che la metodologia di stima prevista per lo studio in argomento si basa principalmente sul confronto tra gli importi dichiarati dal singolo contribuente, relativi ad ogni tipologia di prestazione, e il prodotto tra il numero di prestazioni dallo stesso dichiarate e il valore del compenso minimo individuato a livello provinciale, sulla base dei dati dichiarati dal campione utilizzato in fase di elaborazione dello studio.

Si rileva, quindi, che lo studio in argomento può cogliere eventuali casi di sottofatturazione delle prestazioni rese, nel caso in cui gli importi dichiarati siano inferiori ai valori minimi di riferimento, ma non riesce a rilevare l'eventuale omissione della certificazione di prestazioni professionali.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VK23U a rappresentare, tenuto conto delle precisazioni riportate nel paragrafo precedente, le modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano i professionisti del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando, con le precisazioni di cui al precedente paragrafo, la sostanziale capacità dello studio di settore di cogliere la realtà economica di riferimento.

In particolare, per le attività svolte in forma di lavoro autonomo, ciò si verifica in presenza di una fedele indicazione da parte dei contribuenti interessati del numero e della tipologia di prestazioni rese.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011 e 13 giugno 2012.

Roma, 6 dicembre 2012

VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2012

STUDIO VK24U

(Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari)

Codice attività:

74.90.12 – Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*". Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 12 marzo 2012. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio VK24U (evoluzione dello studio di settore UK24U), con nota prot. n. 2012/142301 del 3 ottobre 2012, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SO.SE. in data 17 ottobre e 6 novembre 2012, sono stati esaminati esempi rilevati dalla banca dati studi di settore ed un solo esempio fornito dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati in sede di riunione.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SOSE. e delle seguenti Associazioni:

- Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati;
- Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati;
- Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati;
- Associazione Italiana Naturalisti.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Il Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, ed il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, con note rispettivamente del 14 e 16 novembre 2012, pur esprimendo un parere sostanzialmente positivo sullo studio di settore VK24U, hanno presentato le seguenti osservazioni.

- 1) Lo Studio di Settore VK24U ricomprende al suo interno le attività professionali sia degli Agrotecnici che dei Periti agrari. I dati utilizzati ai fini della determinazione dello Studio e della definizione dei gruppi omogenei, provengono dai modelli degli Studi di settore compilati per il periodo di imposta 2010, per un totale di 2.291 soggetti. *“Le analisi successive hanno tuttavia portato a scartare un elevato numero di posizioni e quelle alla fine ritenute utili sono state solo 1.412”*;
- 2) È stata, inoltre, evidenziata dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati *“La rilevante differenza di ricavi dichiarati fra gli agrotecnici e i periti agrari”*. Inoltre *“i Periti Agrari hanno sempre avuto una tariffa professionale di riferimento a differenza degli Agrotecnici che non hanno mai avuto una loro tariffa”*.
- 3) Altra questione sollevata da entrambi i Collegi è stata quella relativa alla *“impossibilità di distinguere effettivamente gli agrotecnici dai periti agrari”*. Il collegio al riguardo, chiede che venga reso bloccante *“il primo dato del quadro D dello studio VK24U che richiede la qualificazione del soggetto (se cioè appartenente all’una o all’altra categoria professionale)”*.
- 4) Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati ha inoltre evidenziato la presenza di *“Minimi provinciali con importi irreali. I minimi provinciali delle diverse prestazioni tipiche professionali, peraltro di importo identico in tutte le province per la stessa prestazione (circostanza che nella pratica non si riscontra, esistendo in realtà consistenti variazioni per la stessa prestazione, qualora la si renda in una Regione del Nord ovvero del Sud), rappresentano un elemento essenziale per la determinazione della congruità dei compensi”*.
- 5) Viene inoltre richiesta da entrambi i Collegi una modifica delle istruzioni per ciò che concerne la definizione di incarico professionale. *“Attualmente le istruzioni del modello dello studio trattano le “prestazioni” come sinonimo di “incarichi”*. Il Collegio chiede quindi di modificare le istruzioni precisando cosa debba intendersi per *incarico* e per *prestazione*, operando le opportune distinzioni.

In particolare i Collegi ritengono altresì che nelle istruzioni dovrebbe essere precisato che *“il contribuente tenga conto che un incarico singolo è una unica prestazione, resa ad un committente e consistente in una prestazione unitaria; nel corso dell’anno, per un singolo committente,*

possono anche essere rese più prestazioni che, quando relative ad oggetti diversi (la redazione di una perizia, la presentazione di domanda di funzionamento, ecc.), costituiscono tanti incarichi diversi. Un incarico a forfait è una attività prestata per un unico committente, definita complessivamente ma composta da plurime prestazioni, ciascuna delle quali non pagata singolarmente ma indistintamente nell'incarico forfettario. Rientrano in questa fattispecie, ad esempio, gli incarichi di assistenza annuale ad una impresa, composti da varie attività (ad esempio: domande di aiuto PAC, contabilità, attività di assunzione del personale, attività amministrative varie, ecc.). Di norma per tali incarichi il professionista riceve un acconto, un compenso intermedio ed un saldo; se per uno stesso incarico del tipo indicato sono stati pagati più acconti nell'anno, gli stessi andranno sommati, per così determinare le percentuali di compensi afferenti lo stesso incarico. Nel caso di incarichi ricevuti da società che svolgono controlli sull'erogazione di contributi pubblici (controlli PAC) composti da un incarico generale e da singole prestazioni di controllo in aziende diverse, il professionista deve considerare ciascuna prestazione come un incarico indicando quindi il numero totale delle prestazioni eseguite”.

Il Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati ha fatto anche presente che il modello non coglie interamente le posizioni di quei professionisti che sono incaricati di svolgere funzioni di controllo, in regime di “*appalto pubblico*”, per conto di quegli organismi cui è demandato il compito di mettere in atto progetti di miglioramento qualitativo del territorio come MIPAF, AGEA o Enti Autonomi Territoriali.

- 6) Prosegue il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati affermando che “*A partire dal novembre 2011, a seguito di Convenzioni stipulate fra l'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e le Associazioni di rappresentanza dei Naturalisti e dei Biotecnologi, un crescente numero di questi soggetti si è iscritto - e continuerà ad iscriversi in futuro all'Albo professionale. Si chiede pertanto di integrare alcune voci dell'attuale Quadro D (Studio UK24U) traslandole nei Quadri corrispondenti del nuovo Studio VK24U. Più precisamente al Quadro D andrebbero apportate le seguenti integrazioni (in grassetto e parti che si chiede di aggiungere): “D48 Boschi, complessi forestali, aree protette ed ingegneria naturalistica” “D55 Danni da calamità naturali, ambientali e da selvaggina” “D57 Ecologia, ambiente e specialità naturalistiche”.*
- 7) Concludono i Collegi chiedendo, infine, che lo studio tenga conto dell'informazione relativa ai costi del carburante, in quanto i professionisti del settore svolgono la loro attività presso le aziende agricole e sostengono elevati costi di carburante a causa dell'intenso uso dell'autovettura.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Si premette che gli esempi analizzati, estratti dalla Banca Dati degli studi di settore, hanno permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VK24U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano i professionisti del settore, con le precisazioni di seguito riportate.

Al riguardo, appare opportuno evidenziare che il modello di stima utilizzato è fortemente influenzato dai dati dichiarati dai contribuenti interessati.

In particolare, si osserva che la metodologia di stima prevista per lo studio in argomento si basa principalmente sul confronto tra gli importi dichiarati dal singolo contribuente, relativi ad ogni tipologia di prestazione, e il prodotto tra il numero di prestazioni dallo stesso dichiarate e il valore del compenso minimo individuato a livello provinciale, sulla base dei dati dichiarati dal campione utilizzato in fase di elaborazione dello studio.

Si rileva, quindi, che lo studio in argomento può cogliere eventuali casi di sottofatturazione delle prestazioni rese, nel caso in cui gli importi dichiarati siano inferiori ai valori minimi di riferimento, ma non riesce a rilevare l'eventuale omissione della certificazione di prestazioni professionali.

Tanto premesso, in relazione a quanto evidenziato dal Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati ed dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici, si formulano le seguenti considerazioni.

Con riferimento al punto 1 delle osservazioni, si fa presente che in fase di elaborazione dello studio VK24U sono state utilizzate le informazioni contenute nel Quadro Z, in cui è stata interamente rimodulata la *“Tipologia di attività”*, già richiesta in precedenza nel Quadro D, introducendo nuovi dettagli come, ad esempio, la ridefinizione delle variabili, la suddivisione per talune attività in classi di valore, la previsione dei decimali nell'indicazione delle percentuali sui compensi, l'evidenziazione degli incarichi che hanno generato solo acconti e/o saldi.

L'opportunità di utilizzare tali più complete informazioni spiega l'entità degli scarti effettuati in analisi (non tutti i modelli hanno presentato una completa e corretta compilazione del quadro Z).

Si fa presente, tuttavia che, anche nella precedente evoluzione dello studio, in cui gli scarti erano risultati più contenuti, il numero dei contribuenti elaborabili che avevano indicato l'informazione *“Agrotecnico e agrotecnico laureato”* era risultato modesto, pari a 218, a fronte dei 182 della presente evoluzione.

Sulla questione sollevata al punto 2, la *“differenza di ricavi fra agrotecnici e periti agrari”* è correlata alle risultanze delle analisi effettuate sulle dichiarazioni dei contribuenti, distinte per figura professionale di *“Perito agrario e Perito agrario laureato”* e di *“Agrotecnico ed Agrotecnico laureato”*.

In merito, si osserva che i risultati delle analisi condotte *non* confermano quanto affermato dal Collegio, secondo il quale i ricavi degli Agrotecnici sarebbero inferiori del 46% rispetto ai Periti agrari.

Sulla determinazione di *“una significativa differenza di ricavi fra Agrotecnici e Periti agrari”*, imputabile allo svolgimento di *“talune particolari e redditizie attività, come il catasto, che vengono svolte (per problemi di natura normativa) dai Periti agrari ma non dagli Agrotecnici”*, ci si riserva di approfondire la questione alla luce delle ulteriori informazioni che le Organizzazioni vorranno evidenziare.

Inoltre, tenuto conto dell'avvenuta abrogazione di tutti i riferimenti tariffari, il regime di *totale concorrenza* rappresenta una condizione comune sia agli agrotecnici che ai periti agrari, oltre che a quelle eventuali ulteriori figure professionali che si potrebbero posizionare nel medesimo mercato di riferimento.

In merito al punto 3 si fa osservare che, in fase di elaborazione dello studio VK24U, l'esiguo numero di agrotecnici, nonché la presenza di soggetti non classificabili, non ha favorito l'ipotesi di sdoppiamento dello studio di settore, né il trattamento differenziato della categoria di agrotecnici e neanche l'individuazione del livello di soglie di compenso distinto per attività e/o per indicatori di coerenza.

Inoltre, inserire un controllo bloccante nei righe D01 e D02, secondo quanto richiesto da entrambi gli ordini professionali, ci si riserva di valutare la fattibilità di inserirlo in fase di predisposizione del software GERICO da utilizzare per le dichiarazioni relative al p.i. 2012.

Per quanto riguarda il punto 4 delle osservazioni, si precisa che lo studio di settore VK24U è stato valutato utilizzando, oltre agli esempi estratti dalla Banca Dati degli studi di settore, le risultanze di un esempio prodotto dallo stesso Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati in sede di riunione. In merito, anche l'analisi di tale ultimo esempio ha confermato che i valori di soglia inferiore attribuiti per le attività dichiarate dal contribuente *non* hanno presentato sostanziali criticità. Tale considerazione, quindi, *non* può ritenersi condizione sufficiente per affermare *“la necessità di una riduzione significativa dei valori minimi riguardanti determinate tipologie di attività”*.

Con riferimento al punto 5 si precisa che, per quanto riguarda le istruzioni, l'Agenzia provvederà, eventualmente, a fornire ulteriori precisazioni in merito a quanto richiesto. In particolare, per quanto riguarda le istruzioni relative alla compilazione della variabile *“Istruzione e presentazione di pratiche P.A.C.”*, in sede di riunione per la presentazione del prototipo si è già fatto osservare che la compilazione di tale attività sottintende lo svolgimento congiunto di *“istruzione”* e *“presentazione”*.

Per quanto attiene all'osservazione sollevata dal Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, si evidenzia che la sezione del quadro Z

“Tipologia di attività” del modello UK24U, contiene al rigo Z31 la variabile “Attività di controllo affidate in regime di appalto pubblico” (MIPAF, AGEA).

Pertanto è emerso che il modello risulta idoneo a cogliere le posizioni di quei professionisti che sono incaricati di svolgere questi tipologie di controllo. Si fa inoltre rilevare che, nel periodo d’imposta preso a base per la costruzione dello studio (2010), la frequenza di compilazione della suddetta variabile è risultata poco significativa.

Per ciò che attiene al punto 6, sull’opportunità di modificare talune variabili al fine di rilevare le competenze dei Dottori Naturalistici e dei Biotecnologi, nel far presente che in sede di presentazione dello studio si è chiarito che la sezione “Tipologia di attività” include già variabili in grado di cogliere tali competenze in quanto riconducibili ad un ambito d’intervento cd. “ambientale”, ci si riserva di intervenire, eventualmente, in sede di predisposizione delle istruzioni al modello.

Sul punto 7 delle osservazioni si fa presente che si potrà verificare, in fase di predisposizione del quadro Z relativo alla prossima evoluzione dello studio, anche a seguito di ulteriore confronto con le Organizzazioni interessate, l’informazione relativa al consumo di carburante. Si fa tuttavia osservare che l’attività tipica del perito/agrotecnico è stata, *anche in questa versione dello studio*, valorizzata con la metodologia cd. “a prestazione” e, quindi, non risulta influenzata dall’entità delle spese sostenute.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L’illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VK24U a rappresentare, tenuto conto delle precisazioni riportate nel paragrafo precedente, le modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano i professionisti del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di cogliere, in presenza di una fedele indicazione da parte dei contribuenti interessati del numero e della tipologia di prestazioni rese, la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell’articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all’articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell’articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...al fine di tenere conto degli effetti della crisi

economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011 e 13 giugno 2012.

Roma, 6 dicembre 2012



*Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
presso il Ministero della Giustizia*

Al Segretario

Prot.n.2514/2012
Roma 14 Novembre 2012

Spettabile
Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Settore Governo dell'Accertamento
Studi di Settore
Ufficio Studi di Settore
Email: dc.acc.studisetore@agenziaentrate.it

c.a
Dott. Enrico Maria Piccolo
enricomaria.piccolo@agenziaentrate.it

Dott. Lanfranco De Santis
lanfranco.desantis@agenziaentrate.it

Oggetto: osservazioni al modello VK24U Modello studi di settore – Consulenza agraria fornita da Agrotecnici e Periti Agrari.

Nel corso delle riunioni, tenutesi rispettivamente in data 17 Ottobre e 6 Novembre 2012, presso la S.O.S.E. SpA in Roma, sono stati comunicati e messi a disposizione i risultati dei "Cluster" riguardanti il nuovo modello VK24U , che entrerà in vigore, a far data della dichiarazione Unico 2013 per i redditi anno 2012.

Il Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati per migliorare la metodologia di calcolo dei ricavi del modello "VK24U", dopo attenta ed approfondita analisi ritiene evidenziare quanto dichiarato in fase di riunioni suggerendo alcune idee migliorative:

1. **Quadro D:** deve essere dato bloccante per la casella D001 o D002 ed inserita la data di iscrizione all'Albo Professionale con indicato eventualmente il numero di iscrizione;
2. **Quadro Z:** nel modello viene indicato " Istruzione e presentazione pratiche P.A.C" si evidenzia, ancora una volta, la complessità del cluster, suggerendo la separazione delle voci in quanto l'istruzione è più complessa della presentazione; si conferma inoltre la necessità di escludere dalla descrizione la mera compilazione delle domande che non possono certamente essere parametrize con i valori utilizzati per la redazione e gestione professionale dei progetti legati alle domande ma confluire in apposita classe o, in alternativa, sotto la voce altro;
3. Il modello non coglie le posizioni di quei professionisti che sono incaricati a svolgere funzioni di controllo per le quali operano in regime di convenzione. Le tipologie di attività ricadenti in quest'ambito sono principalmente identificabili nelle istruttorie o nei controlli per conto di Enti Pubblici a carattere nazionale e territoriali, di Società aggiudicatrici di gare di appalto pubblico, di Organismi a cui è demandato il compito di mettere in atto progetti di miglioramento qualitativo dei compiti di tutela e controllo ai prodotti – Mipaf, Agea, Sin, Agecontrol, Regioni, Province, Organismi di Controllo, ecc). In questo quadro, è bene ricordare che molti professionisti, nel rispetto di quanto

previsto dalla convenzione, ricevono incarichi per l'esecuzione di controlli/istruttorie per i quali percepiscono compensi riconducibili, ad incarichi giornalieri, a pratica, a particella ed azienda agricola;

4. Il modello non coglie le posizioni di quei professionisti che operano , quasi esclusivamente con carattere di continuità con alcuni clienti che sono in grado di assicurare allo stesso un numero di incarichi comprensive di numerose prestazioni. Si evidenzia quindi la necessità di inserire alla fine di ogni quadro alcune NOTE per poter giustificare lo stato dell'arte.

Allo stato attuale, il Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, riconosce l'attendibilità formale del prototipo studio di settore "VK24U" poiché non ci sono state formali modifiche rispetto al modello UK24U.

Si rammenta inoltre che non è possibile valutare l'impatto della grave crisi economica che sta investendo il nostro Paese, della quale sarà necessario tener conto nelle sedi opportune.

Pertanto propone con i suggerimenti sopra descritti l'adozione del prototipo a noi soggetto.



Paolo Bertazzo



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 16 novembre 2012

Prot. n. 4292 OR/ml

Oggetto: Studio di settore VK24U
(*ex-UK24U*). Consulenze
fornite da Agrotecnici e da
Periti agrari. *Cluster analysis*.

Spett. Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
alla c.a. Dott. Massimo VARRIALE
Ufficio Studi di Settore
Viale Europa, 242
00144 ROMA EUR
e-mail dc.acc.studisettore@agenziaentrate.it
e-mail EnricoMaria.Piccolo@agenziaentrate.it
e-mail Lanfranco.DeSantis@agenziaentrate.it

Si richiama la nota di codesta Direzione Centrale Accertamento del 7 u.s. prot. n. 159976, di pari argomento, per illustrare di seguito le osservazioni dello scrivente Collegio Nazionale in ordine allo studio di settore VK24U.

Si deve sottolineare che l'invio della presente nota avviene due giorni dopo il termine indicato da codesta Agenzia in ragione *-come già anticipato con nota prot. 4251 del 14.11.2012-* di un grave inconveniente occorso al sistema informatico dello scrivente Collegio Nazionale, che è stato risolto solo nella giornata odierna, con il recupero completo dei dati contenuti nel *server*.

1. PREMESSO

Lo studio di settore relativo alla professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato ed a quella di Perito agrario ha subito nel tempo diverse modificazioni ed evoluzioni, passando dalla prima versione SK24U al regime di monitoraggio con lo Studio TK24U, per arrivare alla versione UK24U e poi pervenire all'attuale, ulteriore modifica.

In questo lungo percorso lo scrivente Collegio Nazionale non ha mai mancato di dare il proprio contributo, talvolta critico ma sempre costruttivo, con l'intento di pervenire ad uno Studio capace di rappresentare il più fedelmente possibile la realtà reddituale della comunità professionale rappresentata.

UFFICIO DI PRESIDENZA: Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLÌ - www.agrotecnici.it

Tel. 0543.720.908 - Fax 0543.795.263 - E-MAIL: agrotecnici@agrotecnici.it - PEC: agrotecnici@pecagrotecnici.it

SEDE: presso il Ministero della Giustizia - Via Arenula, 71 - 00186 ROMA - Tel. 06.6813.4383 - 06.6885.2531 - 06.6885.2082

Va detto che, se diversi miglioramenti sono stati apportati allo Studio dall'Amministrazione, permangono ancora diverse criticità, di seguito evidenziate.

2. EFFETTI DELL'ANALISI STATISTICA

In via generale lo strumento dello Studio di settore consente di eseguire un controllo di gestione tramite la verifica della posizione fiscale del soggetto interessato, rispetto a due distinti aspetti della sua "normalità statistica": la congruità e la coerenza.

Infatti, per ciascun gruppo omogeneo, viene creata una funzione che serve a disegnare l'andamento dei ricavi o dei compensi in relazione alle variabili contabili e strutturali del contribuente.

La cosiddetta normalità statistica viene valutata attraverso la congruità e la coerenza, dove la presenza dei due distinti indicatori, riferiti a parametri diversi, comporta la possibilità che il contribuente possa soddisfarne solo uno, scostandosi dall'altro (*ad esempio: congruo naturalmente o per adeguamento, ma non coerente poiché presenta degli indicatori economici che si discostano del gruppo omogeneo di appartenenza*).

Il ricavo è congruo se è pari almeno al ricavo puntuale di riferimento. GE.RI.CO. indica il ricavo puntuale atteso e il ricavo minimo ammissibile, che segna la soglia inferiore di quel margine di oscillazione ovvero intervallo di confidenza entro il quale lo scostamento è ritenuto possibile.

In caso di adeguamento al ricavo puntuale la rettifica è possibile solo se il Fisco sarà in grado di modificare i dati presi a base per l'applicazione degli studi di settore.

In caso, invece, di adeguamento all'interno dell'intervallo tra il ricavo minimo e il ricavo congruo (*fermo restando che si tratta, comunque, di un ricavo possibile*) l'Amministrazione finanziaria potrà richiedere al contribuente di giustificare i motivi per i quali non abbia ritenuto di adeguarsi al *c.d.* ricavo puntuale.

La coerenza rispetto ai principali indicatori economici caratterizzanti l'attività è valutata rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore, che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

3. ANALISI DEGLI EFFETTI DEGLI STUDI DI SETTORE

L'ampia diffusione degli Studi di settore che, come si è detto, sono uno strumento di analisi e non un metodo di tassazione, ha assunto caratteristiche che ne hanno in parte alterato la funzione.

Pur essendo chiaro a tutti che ogni contribuente è tenuto a pagare le imposte in base al proprio reddito effettivo, è invalso l'uso di utilizzare gli indicatori riportati negli Studi di settore come una sorta di "*minimum tax*" alla quale adeguarsi con la garanzia di essere in regola, prescindendo dal livello di tassazione effettiva al quale il reddito realmente prodotto avrebbe dovuto essere sottoposto.

Al diffondersi di questo uso alterato degli Studi hanno probabilmente contribuito sia un comportamento talvolta poco adeguato dell'Amministrazione fiscale sia le scelte suggerite da taluni consulenti fiscali i quali, con l'obiettivo di prevenire il rischio di accertamenti, considerano talvolta conveniente adattare le dichiarazioni agli indicatori degli Studi.

L'utilizzo corretto degli Studi di settore dovrebbe risultare, invece, utile per la correttezza fiscale del contribuente e in nessun modo dovrebbe suscitare un effetto punitivo o vessatorio verso l'utente, ma neppure un alibi per nascondere la reale dimensione della propria base imponibile.

4. PASSAGGIO DA UK24U a VK24U

Nelle due riunioni preparatorie, svolte il 17 ottobre ed il 6 novembre 2012, è stato illustrato da parte delle SOSE il lavoro e le analisi effettuate al fine di giungere alla presentazione del nuovo modello denominato VK24U.

Attraverso l'inserimento dei dati estrapolati e comunicati in uno studio di settore già UK24U, afferente l'attività di un Agrotecnico laureato operante in Emilia Romagna, è stata ottenuta la visualizzazione degli effetti reddituali traslati nel nuovo modello VK24U.

L'analisi dei dati ha consentito di appurare i relativi limiti di coerenza, di congruità e di normalità economica nella nuova visualizzazione che si otterrà con l'applicazione effettiva del nuovo modello nelle future dichiarazioni fiscali.

I risultati ottenuti (*coerenza e congruità del professionista preso in esame*) non differiscono sostanzialmente dai risultati che si ottengono inserendo la stessa dichiarazione nell'attuale modello UK24V a disposizione nel sito dell'Agenzia delle Entrate mediante l'utilizzazione del *software* Gestione ricavi e compensi (*GE.RI.CO*).

Le principali differenze osservate sono state le seguenti:

- a) i *cluster*, dai quali scaturisce l'assegnazione automatica del contribuente ad uno o più settori di riferimento, non sono più otto come nella precedente formulazione ma sono diventati sette, in ragione anche di una riconsiderazione del profilo della committenza di certe aree specialistiche;
- b) la probabilità di assegnazione ad un *cluster* piuttosto che ad un altro -o più *cluster contemporaneamente*- incide sulla percentuale della funzione di compenso nella formula statistica che genera il moltiplicatore, il quale determina la comparabilità del soggetto nei profili di coerenza;

- c) a differenza del vecchio modello il nuovo contiene la valorizzazione del tempo dedicato alla attività e delle spese, che nel vecchio modello era valutato quasi interamente a prestazione, nel momento in cui il contribuente dichiara di aver ottenuto parte dei suoi compensi da prestazioni rese attraverso l'attività di stabile collaborazione e in altre attività (*attività residuali - ultime due voci quadro Z*);
- d) nel quadro Z vengono richieste informazioni più dettagliate riguardo alla prestazioni/incarichi per le quali, nel corso dell'anno, sono stati percepiti solo pagamenti parziali rispetto all'intero compenso pattuito per lo svolgimento della singola prestazione;

5. LA PRIMA CRITICITA': IL NUMERO DEI QUESTIONARI

Lo Studio di settore VK24U tratta indistintamente sia gli Agrotecnici che i Periti agrari (*sugli effetti di questa commistione si dirà nel proseguo*) ed i dati utilizzati ai fini della determinazione dello Studio e della clusterizzazione provengono dai modelli di comunicazione dei dati degli Studi di settori compilati per il periodo di imposta 2010, per un totale di **2.291**. Le analisi successive hanno tuttavia portato a scartare un elevato numero di posizioni e quelle alla fine ritenute utili sono state solo **1.412**.

Questo dato, già di per se molto basso, è stato distribuito su **7 cluster**, con questi risultati numerici:

<i>Cluster 1</i>	206 contribuenti
<i>Cluster 2</i>	230 contribuenti
<i>Cluster 3</i>	135 contribuenti
<i>Cluster 4</i>	232 contribuenti
<i>Cluster 5</i>	270 contribuenti
<i>Cluster 6</i>	207 contribuenti
<i>Cluster 7</i>	132 contribuenti

Il modesto numero di comunicazioni utilmente presentate, e quello inferiore delle utilizzabili, deriva essenzialmente dalla circostanza che vi è una importante parte di professionisti "minimi" (*con ricavi inferiori a 30.000,00 euro*) che non sono tenuti agli Studi di settore; infatti il numero degli Agrotecnici e dei Periti agrari esercenti l'attività ed iscritti alle rispettive Casse previdenziali è decisamente superiore, precisamente determinato come segue:

- Periti Agrari (*al 31.12.2011*) n. 3.260 (72,10%)
- Agrotecnici (*al 31.12.2011*) n. 1.260 (27,90%)

TOTALE n. 4.520 (100%)

cioè il doppio degli Studi di settore compilati nel 2010 e un pò meno del quadruplo degli Studi effettivamente utilizzabili i fini dell'evoluzione verso il modello VK24U.

Il fenomeno dei professionisti “minimi”, inoltre, è più diffuso fra gli Agrotecnici (*in quanto categoria più giovane*) rispetto ai Periti agrari e dunque si può affermare (*anche in relazione al numero degli esercenti*) che gli Studi di settore compilati dagli Agrotecnici ed utilizzati per lo Studio VK24U **non superano -nella migliore delle ipotesi- il 20% del totale.**

Per inciso si evidenzia come, nei prossimi anni (*con effetti per i periodi di imposta successivi al 2013*), la situazione sia destinata a modificarsi, in parte per l’uscita dalla fascia dei “minimi” di molti contribuenti Agrotecnici che oggi ivi si trovano ed in parte per la massiccia iscrizione nell’Albo professionale di nuovi “gruppi” professionali, come i Dottori Naturalisti ed i Biotecnologi agrari, che in molti casi portano in dote un’attività già ben strutturata, con redditi superiori ai minimi.

6. LA SECONDA CRITICITA’: LA RILEVANTE DIFFERENZA DI RICAVI FRA AGROTECNICI E PERITI AGRARI

La circostanza indicata al punto precedente, unita alla parziale diversità di svolgimento dell’attività professionale degli Agrotecnici rispetto ai Periti agrari ed alla totale assenza di un Tariffario per i primi (*invece presente lungamente per i secondi*), evidenziata anche dall’esame dei redditi, comporta una distorsione dei dati sui quali si basa lo studio.

I compensi infatti sono, in media, significativamente più alti per i Periti agrari e più bassi per gli Agrotecnici, i quali ultimi *-una volta “mescolati” ai Periti agrari-* vengono penalizzati da un “ricavo puntuale” più alto rispetto a quello reale, dal momento che il loro inferiore compenso è “inquinato” da quello più alto dei Periti agrari. Per altro verso anche i Periti agrari vedono i rispettivi ricavi “inquinati” da quelli *-più bassi-* degli Agrotecnici ma, in questo caso, trattandosi di ricavi inferiori ai loro, essi ne traggono un beneficio, essendo più facilmente congrui rispetto a quanto avverrebbe se i ricavi delle due categorie fossero calcolati separatamente.

La significativa differenza di ricavi fra Agrotecnici e Periti agrari è determinata principalmente da tre fattori:

- a) talune particolari e redditizie attività, come il catasto, vengono svolte (*per problemi di natura normativa*) dai Periti agrari ma non dagli Agrotecnici;
- b) la categoria dei Periti agrari è di più antica tradizione, quindi più consolidata nei territori;
- c) i Periti agrari hanno sempre avuto una tariffa professionale di riferimento (*sino alla recente abolizione - agosto 2011*), mentre gli Agrotecnici non hanno mai avuto una loro tariffa ed hanno sempre operato in regime di totale concorrenza;

la prova di questa situazione si ritrova nei redditi professionali dichiarati dagli iscritti nelle rispettive Casse di previdenza (*rectus: Gestioni previdenziali*) che per Agrotecnici e Periti agrari sono distinte.

Al 31.12.2011 i Periti agrari esercenti la relativa attività professionale ed iscritti nella autonoma previdenza come “attivi” erano 3.260, con un **compenso lordo medio** (*si intende tale la somma dei compensi professionali percepiti, al lordo delle spese*) di 22.822,08 euro per iscritto attivo ed un **reddito medio netto** (*cioè i compensi depurati dai costi*) di 16.432,51 euro.

Nel medesimo anno gli Agrotecnici professionalmente attivi iscritti nella rispettiva Gestione previdenziale erano in numero di 1.260, con un **compenso lordo medio** di 12.182,54 euro per iscritto attivo ed un **reddito medio netto** di 9.817,46 euro per iscritto attivo; il tutto come da riassunto che segue:

ANNO 2011

	<u>Agrotecnici</u>	<u>Periti Agrari</u>	Differenza (Agrotecnici rispetto ai Periti agrari)
Compenso medio lordo	12.182,54	22.822,08	-46,62%
Reddito medio netto	9.817,46	16.432,51	-44,09%

i dati degli anni precedenti indicano analoghe, quando non più marcate, differenze nei compensi percepiti dalle due categorie.

Alla luce di quanto esposto appare evidente la difficoltà di pervenire a risultati coerenti e veritieri mantenendo dentro un unico “Studio di settore”, senza differenziare, due categorie, che sono professionalmente simili ma, sotto il profilo dei compensi percepiti, anche profondamente diverse (*i ricavi degli Agrotecnici sono infatti inferiori del 46% rispetto ai Periti agrari*).

7. LA TERZA CRITICITA': L'IMPOSSIBILITA' DI DISTINGUERE EFFETTIVAMENTE GLI AGROTECNICI DAI PERITI AGRARI

La circostanza della diversità dei compensi professionali fra Agrotecnici e Periti agrari era già stata, ripetutamente, evidenziata dallo scrivente nelle osservazioni formulate in ordine alle precedenti versioni dello Studio di settore, insieme alla richiesta di rendere “bloccante” il primo dato del quadro D dello Studio UK24U, che richiede la qualificazione del soggetto (*se cioè appartenente all'una od all'altra categoria professionale*).

Per ragioni che sfuggono alla comprensione dello scrivente le voci DO1 e DO2 non sono state rese “dato bloccante”, sicché un rilevante numero di contribuenti non le hanno compilate.

La circostanza ha comportato l'effetto di non consentire di far emergere la differenziazione reddituale e dei compensi fra le due categorie, con i fuorvianti effetti già descritti nei punti precedenti.

Si deve pertanto insistere perché, assolutamente, il dato che qualifica l'appartenenza all'una od all'altra categoria professionale diventi “dato bloccante”, dove perciò la sua mancata compilazione impedisca di proseguire nella compilazione dello Studio.

Inoltre, non attuando il richiesto blocco, si consente anche a chi non sia regolarmente iscritto nel codice Ateco di appartenenza di potersi inserire nel contesto.

8. LA QUARTA CRITICITA': I “MINIMI PROVINCIALI” CON IMPORTI IRREALI

I minimi provinciali delle diverse prestazioni tipiche professionali, peraltro di importo identico in tutte le province per la stessa prestazione (*circostanza che nella pratica non si riscontra, esistendo in realtà consistenti variazioni per la stessa prestazione, qualora la si renda in una Regione del Nord ovvero del Sud*), rappresentano un elemento essenziale per la determinazione della congruità dei compensi.

I dati presentati evidenziano tuttavia, per talune attività, dagli importi molto elevati e del tutto inverosimili rispetto a quanto è invece concretamente riscontrabile.

Posto che il problema riguarda solo alcune attività e che i dati che hanno originato i “minimi provinciali” sono stati forniti dagli stessi contribuenti, la risposta a questa incongruenza è semplice ed univoca: l'esposizione dei dati da parte dei contribuenti è avvenuta in maniera erronea per un grande numero di casi, così elevato da infuriare il risultato finale.

Se questo è accaduto, e lo è solo per talune fattispecie di attività (*pressoché esclusivamente quelle per le quali vi è un incarico unitario composto da prestazioni plurime, ciascuna di modesto importo*), ciò significa che i contribuenti sono stati verosimilmente indotti in errore dalle istruzioni o dal contenuto descrittivo di alcuni righe dello Studio.

Dall'erronea esposizione dei dati ne discende una inattendibilità dei conseguenti “minimi provinciali”. Il problema, anch'esso già oggetto di precedenti segnalazioni è attribuibile all'oggettiva difficoltà dei contribuenti di compilare in maniera univoca lo Studio nella parte relativa al numero delle “prestazioni rese”. In concreto, senza istruzioni capaci di omogeneizzare i comportamenti dei contribuenti, per incarichi unitari (*quindi con un solo committente e stipulato una sola volta*) composti però da un numero di prestazioni di piccolo importo, ci sarà chi dichiarerà ciascuna “prestazione” come un “incarico” e chi, al contrario, non opererà questa distinzione, dichiarando un solo incarico con l'effetto, in questo ultimo caso, di elevare l'importo “minimo” della prestazione, che risulterà così mediamente sovrastimata, producendo un risultato inattendibile.

9. LE SOLUZIONI PROPOSTE

9.1. Circa le criticità indicate

L'amministrazione dovrebbe tenere in considerazione, e darne conto in eventuali Circolari, che, per quanto attiene gli Agrotecnici, il numero di questionari utilizzato per la revisione dello Studio in parola è troppo basso (*300 questionari utili, distribuiti su sette cluster*) per produrre dati attendibili, rispetto ai quali determinare delle presunzioni, sulla scorta delle quali avviare attività ispettive o sanzionatorie.

Più concretamente sarebbe necessaria una riduzione significativa dei valori minimi riguardanti determinate tipologie di attività, sia per quanto evidenziato in precedenza che per tenere conto del fatto che il mercato professionale è altresì caratterizzato da un crescente e continuo aumento dei professionisti in regime di concorrenza e del crescente uso tecnologie (*come il web*), che portano ad una rapidissima diminuzione del valore unitario di determinate prestazioni (*il caso più recente ed eclatante riguarda le certificazioni energetiche, passate da 400/500 euro a 50 euro*).

Per gli Agrotecnici questo problema è enfatizzato dalla commistione, nel medesimo Studio, con la categoria dei Periti agrari che presenta, mediamente, ricavi doppi ed un numero di questionari verosimilmente quattro volte superiore, con l'effetto di essere confusi all'interno di una media di ricavi e di valori minimi delle prestazioni falsato dai preponderanti dati dell'altra categoria.

Va infine sottolineato, senza alcuna polemica ma per evidenza oggettiva, che a queste risultanze distorte si perviene perché l'Amministrazione non ha reso "bloccante" il dato discriminante la categoria di riferimento; ove ciò fosse avvenuto si sarebbe potuto agevolmente verificare l'entità della differenza reddituale e dei ricavi delle due categorie (*comunque altresì oggettivamente desumibili dai dati delle due diverse Gestioni previdenziali, prima richiamati*).

9.2. Circa la definizione degli incarichi professionali composti da prestazione plurime

E' già stata evidenziata l'incongruenza dei "compensi minimi" provinciali di determinate attività, in particolare quelle costituite da un unico incarico ma con prestazioni plurime: il caso più evidente è quello relativo alla "Istruzione e presentazione di pratiche PAC", per la quale viene indicato un compenso di 420,00 euro, identico per tutte le province italiane, mentre i compensi mediamente pagati per quel tipo di pratiche variano dai 120,00 euro di Treviso, per scendere ai 65,00 euro di Catania passando per i 100,00 euro di Forlì.

Dal momento che i "compensi minimi" sono stati ricavati dai dati forniti dai contribuenti, è del tutto evidente che questi ultimi hanno imputato erroneamente i propri dati in un significativo numero di casi, comunque tali da generare i risultati sopra descritti.

L'errore è stato verosimilmente provocato dall'oggettiva difficoltà dei contribuenti a compilare in maniera univoca ed omogenea lo Studio nella parte relativa al numero delle "prestazioni rese", **dove vengono evidentemente confusi "incarichi" e "prestazioni"**.

Il problema è unicamente risolvibile con una modifica delle Istruzioni dello Studio VK24U nella parte in cui si parla di prestazioni e di incarichi; attualmente le istruzioni trattano le "prestazioni" come **sinonimo** di "incarichi". Si chiede di modificare le Istruzioni precisando cosa sia un "incarico" e cosa sia una "prestazione" comunque distinguendo fra le due.

In particolare andrebbe riportato nelle Istruzioni il seguente periodo ovvero uno di simile contenuto:

"INCARICO. DISTINZIONE FRA INCARICHI SINGOLI ED INCARICHI REMUNERATI A FORFAIT (composti da più prestazioni).

*Il contribuente tenga conto che un **incarico singolo** è una unica prestazione, resa ad un committente e consistente in una prestazione unitaria; nel corso dell'anno, per un singolo committente, possono anche essere rese più prestazioni che, quando relative ad oggetti diversi (la redazione di una perizia, la presentazione di domanda di funzionamento, ecc.), costituiscono tanti incarichi diversi.*

*Un **incarico a forfait** è una attività prestata per un unico committente, definita complessivamente ma composta da plurime prestazioni, ciascuna delle quali non pagata singolarmente ma indistintamente nell'incarico forfettario. Rientrano in questa fattispecie, ad esempio, gli incarichi di assistenza annuale ad una impresa, composti da varie attività (ad esempio: domande di aiuto PAC, contabilità, attività di assunzione del personale, attività amministrative varie, ecc.). Di norma per tali incarichi il professionista riceve un acconto, un compenso intermedio ed un saldo; se per uno stesso incarico del tipo indicato sono stati pagati più acconti nell'anno, gli stessi andranno sommati, per così determinare le percentuali di compensi afferenti lo stesso incarico.*

*Nel caso di incarichi ricevuti da società che svolgono controlli sull'erogazione di contributi pubblici (controlli PAC) composti da un incarico generale e da singole prestazioni di controllo in aziende diverse, il professionista deve considerare **ciascuna prestazione come un incarico** indicando quindi il numero totale delle prestazioni eseguite.*

Qualora vengano svolte attività minori, di modesto contenuto professionale (semplice invio di singole pratiche PAC, vidimazioni di contratti di affitto, produzione di visure e/o certificati, istruzioni e/o cancellazioni previdenziali, ecc.) le stesse vanno indicate nel(attuale quadro Z)".

Inoltre, al quadro D dello Studio andrebbe indicata, come ultima fra le "Tipologie di attività" quella delle;

- Prestazioni a forfait"

nonché, per coerenza, va necessariamente modificato il contenuto descrittivo dell'attuale rigo D12 (*espungendovi l'indicazione di una voce rappresentativa di un'attività di modestissimo contenuto professionale*) come segue:

“D12 Istruzione ~~e presentazione~~ pratiche PAC (politica agricola comune)”

9.3 Le nuove figure professionali dei Dottori Naturalisti e dei Biotecnologi

A partire dal novembre 2011, a seguito di Convenzioni stipulate fra l'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e le Associazioni di rappresentanza dei Naturalisti e dei Biotecnologi, un crescente numero di questi soggetti si è iscritto *-e continuerà ad iscriversi in futuro-* all'Albo professionale.

Queste nuove figure svolgono attività professionali in gran parte riconducibili a quelle degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, ma in settori talvolta poco praticati, sicché occorre ora dare evidenza a queste attività per consentire a questa nuova categoria di iscritti di riconoscersi puntualmente in esse e così compilare correttamente lo Studio di Settore.

Si chiede pertanto di integrare alcune voci dell'attuale Quadro D (*Studio UK24V*) e del Quadro Z traslandole nei Quadri corrispondenti del nuovo Studio VK24V.

Più precisamente al Quadro D andrebbero apportate le seguenti integrazioni (*in grassetto e parti che si chiede di aggiungere*):

*“D48 Boschi, complessi forestali, **aree protette ed ingegneria naturalistica**”*

*“D55 Danni da calamità naturali, **ambientali e da selvaggina**”*

*“D57 Ecologia, ambiente e **specialità naturalistiche**”*

Al Quadro Z andrebbero apportate le seguenti modificazioni:

*“Z02 Progettazione, direzione, collaudo parchi, verde pubblico e privato, giardini ed opere di interesse paesaggistico in genere, d'impianti arboreti, di colture protette e d'impianti boschivi e da legno in genere, **comprese le opere di ingegneria naturalistica, i recuperi e le riqualificazioni ambientali**”*

*“Z14 Perizie per danni ~~grandine non remunerate a giornata~~ **ambientali, da selvaggina, da infestanti e di altro tipo**”*

nonché le seguenti integrazioni:

“Z16 Studi di fattibilità di carattere naturalistico, inclusi gli studi per piani territoriali, piani faunistici, di gestione di parchi e riserve, studi di impatto ambientale e di incidenza ambientale, ecc.

Z17 Acquisizione ed elaborazioni dati ambientali, monitoraggi ambientali anche mediante l'utilizzo dei bioindicatori.

Z18 Qualsiasi altra attività e indagine di carattere naturalistico non inquadrabile nelle precedenti opzioni.

Z19 Docenze per corsi e didattica ambientale, educazione, formazione e informazione di carattere ambientale-naturalistico.”

9.4 Altre osservazioni

L'Amministrazione valuti inoltre come valorizzare la circostanza che tipicamente l'Agrotecnico non svolge la propria attività in ufficio, ma prevalentemente presso le aziende agricole clienti; questo spiega la scarsa presenza di beni strumentali, mentre incidono molto i costi del carburante e per l'autovettura.

Si chiede di tradurre questa realtà professionale nello Studio di settore UK24U, introducendo correttivi rispetto alla normalità, in modo tale che venga temperato l'effetto di un elevato costo del carburante e delle spese per l'auto.

Si segnala, inoltre, il caso della monocommittenza e dei professionisti che lavorano esclusivamente per Enti pubblici o Società a controllo pubblico. In tali casi, posto che i professionisti non hanno alcuna possibilità di occultare in tutto od in parte i propri compensi, si dovrebbe procedere con una "sterilizzazione" delle predette attività al fine di stimare correttamente l'ammontare dei compensi congrui, od almeno se ne dovrebbe tenere conto nell'individuazione dei valori minimi applicati dalla funzione di stima dei compensi, posto che il professionista non ha alcuna possibilità di determinare gli importi delle sue prestazioni.

La circostanza potrebbe essere evidenziata in un apposito rigo o riquadro di annotazioni.

Si ringrazia dell'attenzione.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Roberto Orlandi)



*Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
presso il Ministero della Giustizia*

Al Segretario

Prot.n.2514/2012
Roma 14 Novembre 2012

Spettabile
Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Settore Governo dell'Accertamento
Studi di Settore
Ufficio Studi di Settore
Email: dc.acc.studisetore@agenziaentrate.it

c.a
Dott. Enrico Maria Piccolo
enricomaria.piccolo@agenziaentrate.it

Dott. Lanfranco De Santis
lanfranco.desantis@agenziaentrate.it

Oggetto: osservazioni al modello VK24U Modello studi di settore – Consulenza agraria fornita da Agrotecnici e Periti Agrari.

Nel corso delle riunioni, tenutesi rispettivamente in data 17 Ottobre e 6 Novembre 2012, presso la S.O.S.E. SpA in Roma, sono stati comunicati e messi a disposizione i risultati dei "Cluster" riguardanti il nuovo modello VK24U , che entrerà in vigore, a far data della dichiarazione Unico 2013 per i redditi anno 2012.

Il Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati per migliorare la metodologia di calcolo dei ricavi del modello "VK24U", dopo attenta ed approfondita analisi ritiene evidenziare quanto dichiarato in fase di riunioni suggerendo alcune idee migliorative:

1. **Quadro D:** deve essere dato bloccante per la casella D001 o D002 ed inserita la data di iscrizione all'Albo Professionale con indicato eventualmente il numero di iscrizione;
2. **Quadro Z:** nel modello viene indicato " Istruzione e presentazione pratiche P.A.C" si evidenzia, ancora una volta, la complessità del cluster, suggerendo la separazione delle voci in quanto l'istruzione è più complessa della presentazione; si conferma inoltre la necessità di escludere dalla descrizione la mera compilazione delle domande che non possono certamente essere parametrize con i valori utilizzati per la redazione e gestione professionale dei progetti legati alle domande ma confluire in apposita classe o, in alternativa, sotto la voce altro;
3. Il modello non coglie le posizioni di quei professionisti che sono incaricati a svolgere funzioni di controllo per le quali operano in regime di convenzione. Le tipologie di attività ricadenti in quest'ambito sono principalmente identificabili nelle istruttorie o nei controlli per conto di Enti Pubblici a carattere nazionale e territoriali, di Società aggiudicatrici di gare di appalto pubblico, di Organismi a cui è demandato il compito di mettere in atto progetti di miglioramento qualitativo dei compiti di tutela e controllo ai prodotti – Mipaf, Agea, Sin, Agecontrol, Regioni, Province, Organismi di Controllo, ecc). In questo quadro, è bene ricordare che molti professionisti, nel rispetto di quanto

previsto dalla convenzione, ricevono incarichi per l'esecuzione di controlli/istruttorie per i quali percepiscono compensi riconducibili, ad incarichi giornalieri, a pratica, a particella ed azienda agricola;

4. Il modello non coglie le posizioni di quei professionisti che operano , quasi esclusivamente con carattere di continuità con alcuni clienti che sono in grado di assicurare allo stesso un numero di incarichi comprensive di numerose prestazioni. Si evidenzia quindi la necessità di inserire alla fine di ogni quadro alcune NOTE per poter giustificare lo stato dell'arte.

Allo stato attuale, il Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, riconosce l'attendibilità formale del prototipo studio di settore "VK24U" poiché non ci sono state formali modifiche rispetto al modello UK24U.

Si rammenta inoltre che non è possibile valutare l'impatto della grave crisi economica che sta investendo il nostro Paese, della quale sarà necessario tener conto nelle sedi opportune.

Pertanto propone con i suggerimenti sopra descritti l'adozione del prototipo a noi soggetto.



Paolo Bertazzo

VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2012

STUDIO VK25U

(Consulenza agraria fornita da agronomi)

Codice attività:

74.90.11 – Consulenza fornita da agronomi.

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*". Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 12 marzo 2012. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio VK25U (evoluzione dello studio di settore UK25U), con nota prot. n. 2012/90224 del 13 giugno 2012, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SOSE in data 5 luglio e 4 ottobre 2012, sono stati esaminati esempi rilevati dalla banca dati studi di settore.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SOSE e delle seguenti Associazioni:

- Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi;
- Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati;
- Collegio Nazionale degli Agrotecnici.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, con nota dell'8 ottobre 2012, pur esprimendo un parere sostanzialmente positivo sullo studio di settore VK25U, ha presentato le seguenti osservazioni:

- 1) *“Si condividono le seguenti innovazioni introdotte nel nuovo modello:*
 - a. *Inserimento del decimale nella valorizzazione percentuale dei compensi per le varie tipologie di attività.*
 - b. *Rilevazione dei saldi/acconti incassati nell'anno ai fini della valutazione della congruità.*
 - c. *Articolazione dei cluster.*
 - d. *Articolazione delle attività di progettazione/direzione lavori per costruzioni rurali stradali e idrauliche (tipologia D09 e D10) secondo l'importo delle opere.*
 - e. *Scorporo delle stime immobiliari (tipologia D23 e D24) con relativa articolazione a secondo del valore stimato, dalle stime sui prodotti.*
- 2) *La descrizione della voce D11 - progettazione di impianti di forestazione e sistemazioni a verde, appare confondibile con altre voci (es. D 13 e D 14). Si ritiene più adeguata la seguente formulazione: "Progettazione forestale, naturalistica, paesaggistica" mantenendo tutte le prestazioni inerenti il verde ornamentale nella voce D 13.*
- 3) *La descrizione della tipologia di attività D20 - Consulenza tecnica d'ufficio, appare limitativa. Si ritiene più corretta e rispondente all'attività professionale l'analoga voce già prevista dal modello UK25U (D25 - Perizie e consulenze su incarico del giudice o delle parti nell'ambito di un procedimento giudiziario)*
- 4) *L'articolazione delle stime prevista nelle tipologie D25, D26, D27, D33 appare ridondante rispetto alle effettive necessità, trattandosi tutte di stime di prodotti agricoli aventi medesime peculiarità e caratteristiche economiche. Si ritiene più opportuno realizzare una singola voce ("Stime sui prodotti agricoli, altre stime e perizie non ricomprese nelle voci precedenti") atta a semplificare la compilazione dello Studio ed evitare non precisi inserimenti nelle tipologie indicate.*
- 5) *E' opportuno integrare la voce D40 - Studi e valutazione di impatto ambientale, certificazioni ambientali con " , pianificazione urbanistica, paesaggistica, territoriale e forestale" già indicate nella tipologia D28 del modello UK25U e non riprese nel nuovo modello.*
- 6) *Al fine di rendere le descrizioni delle tipologie di attività più chiare, esaustive, rispondenti alle peculiarità professionali, alla suddivisione dei parametri previsti dal D.M. 20.07.2012 n. 140 e ricomprendere le competenze professionali degli agronomi junior e dei biotecnologi, si segnalano le variazioni apportate alle tipologie D12, D17, D28, D29, D30, D35, D37, D41 che si vanno ad aggiungere a quelle precedentemente segnalate nei punti da 2 a 5 (D11, D20, D25 D26, D27, D33, D40).*
- 7) *Si rileva lo stralcio dal nuovo Studio delle prestazioni di basso valore già inserite nel precedente modello con le voci D35, D36 e D37. Nella discussione è emerso che dette prestazioni saranno da ricomprendere nella tipologia D46 - Altre attività valutate a "tempo e costi". Il meccanismo illustrato dovrebbe tener conto delle peculiarità e della modestia di dette prestazioni e pertanto valutarle adeguatamente. Non avendo, però, potuto effettuare specifiche simulazioni nel corso della valutazione dello Studio, ci si riserva eventuali future osservazioni nel corso di applicazione del nuovo modello.*

- 8) *La sezione "aree specialistiche" evidenzia, nei dati raccolti dal vecchio modello UK25U, una rilevante e non fisiologica percentuale (35,18%) di attività inquadrate come "altre aree" (voce D59). Si ritiene che nell'articolazione delle aree specialistiche manchino alcune attività tipiche della categoria che - se inserite - potrebbero ridurre significativamente le voci oggi indefinite. In particolare si ritiene utile aggiungere le seguenti aree:*
- a. Topografia, catasto, cartografia e foto interpretazione.*
 - b. Consulenze e adempimenti amministrativi e servizi, compresi quelli fiscali e tributari, per le aziende agricole.*
 - c. Ricerca, statistiche, formazione.*
 - d. Organizzazione aziendale, supporto agli investimenti, accesso ai benefici e applicazione dei regolamenti comunitari.*
 - e. Analisi, valutazione, ' certificazione, commercializzazione, trattamento dei prodotti agroalimentari.*
 - f. Pianificazione e valutazione territoriale, forestale, ambientale, urbanistica e paesaggistica.*
 - g. Sicurezza nei luoghi di lavoro.*
- Si ritiene opportuno l'accorpamento delle voci D53 e D54 in unica voce "Miglioramenti fondiari, bonifica, idraulica e difesa del suolo" in quanto tutte prestazioni afferenti alla medesima area specialistica.*
- La voce D55 può essere riformulata in "Selvicoltura, progettazione forestale, naturalistica e paesaggistica" in quanto più precisa ed esaustiva.*
- La voce D64 può essere riformulata in "Ecologia, ambiente, monitoraggi naturalistici e faunistici" .*
- 9) *La voce D86 DIA/SCIA presentate agli Uffici Tecnici Comunali, appare estranea alle finalità dello Studio non raccogliendo dati significativi al fine della valutazione di congruità, coerenza e normalità. Nel dibattito non è nemmeno emerso un eventuale scopo futuro conseguente alla raccolta di detta informazione (doveroso nel momento in cui si chiede la condivisione della categoria). Inoltre una formulazione così generica determinerà una raccolta dati scarsamente significativa in quanto il quesito sarà presumibilmente diversamente interpretato dalla popolazione di contribuenti. E' pertanto auspicabile che detta voce venga cassata dal nuovo modello. In subordine si ritiene indispensabile chiarire inequivocabilmente che il dato richiesto è quello riferito alle DIA/SCIA per le quali si sono percepiti compensi nell'anno fiscale oggetto dello studio (applicazione del criterio di cassa) e non quelle presentate nel medesimo anno utilizzando un criterio di competenza.*
- 10) *Per quanto riguarda l'indicatore di coerenza "incidenza delle spese sui compensi" si evidenzia che ordinariamente con l'aumento dei volumi d'affari aumenta proporzionalmente l'incidenza dei costi. E' infatti ragionevole pensare che l'incidenza delle spese aumenti significativamente negli studi organizzati aventi personale e/o rilevante volume d'affari, che per essere sviluppato necessita di strutture professionali articolate, o accesso a prestazioni professionali esterne. Per*

detta ragione i valori proposti, seppur ricavati sulla base di una distribuzione ventile statisticamente verificata, saranno con probabilità "strutturalmente" inadeguati a valutare i contribuenti con maggior ricavi e struttura dei costi rigida. Per valutare la Coerenza dell'incidenza delle spese sui compensi, si auspica pertanto, si possa tener conto oltre che della forza lavoro anche del valore assoluto dei compensi. Si propone a tal fine l'applicazione di un correttivo che aumenti il valore massimo di "incidenza delle spese sui compensi" utilizzato ai fini della verifica di coerenza, in funzione, oltre che della forza lavoro, anche del valore assoluto dei compensi

11) Infine, l'auspicio che - in considerazione dell'introduzione del nuovo sistema premiale di cui ai commi da 9 a 13 dell'articolo 10 del decreto legge n. 201 del 2011 - si possa prevedere la possibilità di adeguamento volontario oltre che della Congruità anche degli indici di Coerenza."

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Gli esempi analizzati, estratti dalla Banca Dati degli studi di settore, si ritiene abbiano permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VK25U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano i professionisti del settore, con le precisazioni di seguito riportate.

Al riguardo, appare opportuno evidenziare che il modello di stima utilizzato è fortemente influenzato dai dati dichiarati dai contribuenti interessati.

In particolare, si osserva che la metodologia di stima prevista per lo studio in argomento si basa principalmente sul confronto tra gli importi dichiarati dal singolo contribuente, relativi ad ogni tipologia di prestazione, e il prodotto tra il numero di prestazioni dallo stesso dichiarate e il valore del compenso minimo individuato a livello provinciale, sulla base dei dati dichiarati dal campione utilizzato in fase di elaborazione dello studio.

Si rileva, quindi, che lo studio in argomento può cogliere eventuali casi di sottofatturazione delle prestazioni rese, nel caso in cui gli importi dichiarati siano inferiori ai valori minimi di riferimento, ma non riesce a rilevare l'eventuale omissione della certificazione di prestazioni professionali.

Tanto premesso, in relazione a quanto evidenziato nei punti sopra elencati da parte del Consiglio Dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, si formulano le seguenti considerazioni.

In merito alle osservazioni di cui al punto 2, 4, 5, 6 di apportare modifiche in ordine alla formulazione di alcune variabili proposte nella sezione "Tipologia di attività" del Quadro Z del modello, si fa presente che l'articolazione delle prestazioni è stata effettuata sulla base delle competenze esplicitate nel D.M. 14 maggio 1991, n. 232 da cui sostanzialmente si è tratto spunto per la denominazione delle stesse variabili ai fini di una loro maggiore comprensione da parte del contribuente.

Tuttavia, in sede di predisposizione della modulistica degli studi di settore, l'Agenzia provvederà a chiarire ulteriormente, nelle istruzioni del modello VK25U, le modalità compilative delle attività citate dal Consiglio Dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e

dei Dottori Forestali, al fine di evitare eventuali confusioni nella compilazione delle diverse attività.

Con riferimento al punto 3, si precisa che la *ratio* di enucleare le sole “*Consulenze tecniche d’ufficio*” tra le attività svolte nell’ambito di un procedimento giudiziario, è da ricondurre alla *peculiarità* del soggetto che liquida il compenso, ossia l’Autorità Giudiziaria. La “*Consulenza tecnica di parte*” confluisce, pertanto, nella voce “*Consulenze diverse, incluse quelle non continuative*”.

In merito alle osservazioni di cui al punto 8, l’Agenzia valuterà l’opportunità, in sede di prossima evoluzione dello studio, di rielaborare la sezione “*Aree specialistiche*” ai fini di ottenere una tipologia sempre più ampia degli ambiti d’intervento del professionista.

Sul punto 9 delle osservazioni, pur confermando che la voce “*DIA/SCIA presentate agli Uffici Tecnici Comunali*” non viene utilizzata per la analisi della congruità, coerenza e normalità, si precisa tuttavia che tale informazione potrebbe essere utile ai fini dello svolgimento dell’attività di controllo. Al riguardo, infatti, il numero di DIA e/o SCIA presentate agli Uffici Tecnici Comunali può assumere rilevanza al fine di individuare sempre più correttamente il volume dell’attività svolta dal professionista nel corso dell’anno, indipendentemente dai compensi percepiti.

Per quanto riguarda i rilievi evidenziati al punto 10, si precisa che l’indicatore “*Incidenza delle spese sui compensi*” tiene già conto della presenza/assenza della forza lavoro. Si ribadisce inoltre che l’analisi condotta per la definizione dei nuovi gruppi omogenei è stata orientata verso l’individuazione di gruppi differenziati anche per la caratterizzazione di elementi strutturali quali: la presenza di dipendenti/collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio, la rilevanza dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale rispetto al totale delle spese sostenute per l’esercizio della professione, l’esercizio dell’attività in forma collettiva e l’operatività in regime di monocommittenza. Si precisa pertanto che tali informazioni hanno quindi concorso all’individuazione di valori di soglia dell’indicatore sempre più mirati.

In relazione alle osservazioni formulate al punto 11, nel prendere atto della proposta formulata, ci si riserva di effettuare una specifica analisi di fattibilità e degli effetti, sulla elaborazione degli stessi indicatori, pur rilevando la possibilità che la relativa fase di adeguamento possa necessitare di una specifica disciplina normativa.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L’illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VK25U a rappresentare, tenuto conto delle precisazioni riportate nel paragrafo precedente, le modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano i professionisti del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di cogliere, in presenza di una fedele indicazione da parte dei contribuenti interessati del numero e della tipologia di prestazioni rese, la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, "*... al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*".

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011 e 13 giugno 2012.

Roma, 6 dicembre 2012


**CONSIGLIO
DELL'ORDINE
NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI**

Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita 2155	
Data di Arrivo		Data di Partenza	
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg.	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

<i>Spett.le</i>	Agenzia delle Entrate Direzione centrale accertamento Ufficio Studi di settore c.a. dott.Enrico Maria Piccolo
<i>e-mail</i>	dc.acc.studisetore@agenziaentrate.it fax 06/50545306
<i>Sede</i>	SEDE

<i>E p.c. Spett.le</i>	So.Se. c.a. Dott.ssa M. Eusebio
<i>e-mail</i>	meusebio@sose.it fax 0650831301
<i>Sede</i>	Via Mentore Maggini, 48/C 00143 Roma


<i>Lettera</i>	<i>Codice Atto</i>	<i>Numero</i>	<i>Anno</i>	<i>Autore</i>	<i>Estensore</i>
	AA5A6	203	2012	AS	sb

<i>Oggetto</i>	STUDIO DI SETTORE VK25U (evoluzione dello studio UK25U) 74.90.11 consulenza agraria fornita da Agronomi OSSERVAZIONI – rif. Vs. prot. 2012/144889 del 08/10/12
----------------	---

Facendo seguito agli incontri del 5 luglio e 4 ottobre u.s. con il nostro dott. Agr. Alberto Bergianti, ed alla richiesta in oggetto, si forniscono in allegato osservazioni, rilievi e proposte circa il modello da voi fornito dello studio di settore VK25U.

Ausplicando il recepimento delle stesse e rimanendo a disposizione per ogni ulteriore necessità, si porgono i più cordiali saluti.

Il Presidente
 Andrea Sisti, Dottore Agronomo




OSSERVAZIONI, RILIEVI e PROPOSTE allo STUDIO DI SETTORE VK25U

Nel produrre le seguenti osservazioni, si intende preliminarmente sottolineare la proficua collaborazione intrapresa fin dal 2009 e l'ottimo lavoro preparatorio svolto con l'Agenzia delle Entrate e So.Se. per la revisione dello Studio di settore della categoria.

Collaborazione che ha consentito di produrre uno studio di settore sostanzialmente in linea con le peculiarità della categoria che necessita, in seguito alle modifiche proposte, solo di aggiustamenti e migliorie.

Il modello proposto VK25U si ritiene inquadri in modo sufficientemente corretto la categoria, necessitando di puntuali accomodamenti già evidenziati negli incontri del 5 luglio e 4 ottobre u.s. e che di seguito si andranno a dettagliare:

- 1) Si condividono le seguenti innovazioni introdotte nel nuovo modello:
 - a. Inserimento del decimale nella valorizzazione percentuale dei compensi per le varie tipologie di attività
 - b. Rilevazione dei saldi/acconti incassati nell'anno ai fini della valutazione della congruità
 - c. Articolazione dei cluster
 - d. Articolazione delle attività di *progettazione/direzione lavori per costruzioni rurali stradali e idrauliche* (tipologia **D09** e **D10**) secondo l'importo delle opere
 - e. Scorporo delle *stime immobiliari* (tipologia **D23** e **D24**) con relativa articolazione a secondo del valore stimato, dalle *stime sui prodotti*
- 2) La descrizione della voce **D11** – *progettazione di impianti di forestazione e sistemazioni a verde*, appare confondibile con altre voci (es. D13 e D14). Si ritiene più adeguata la seguente formulazione: “**Progettazione forestale, naturalistica, paesaggistica**” mantenendo tutte le prestazioni inerenti il verde ornamentale nella voce D13
- 3) La descrizione della tipologia di attività **D20** – *Consulenza tecnica d'ufficio*, appare limitativa. Si ritiene più corretta e rispondente all'attività professionale l'analoga voce già prevista dal modello UK25U (**D25** - *Perizie e consulenze su incarico del giudice o delle parti nell'ambito di un procedimento giudiziario*)
- 4) L'articolazione delle **stime** prevista nelle tipologie **D25, D26, D27, D33** appare ridondante rispetto alle effettive necessità, trattandosi tutte di stime di prodotti agricoli aventi medesime peculiarità e caratteristiche economiche. Si ritiene più opportuno realizzare una singola voce (“**Stime sui prodotti agricoli, altre stime e perizie non ricomprese nelle voci precedenti**”) atta a semplificare la compilazione dello Studio ed evitare non precisi inserimenti nelle tipologie indicate
- 5) E' opportuno integrare la voce **D40** - *Studi e valutazione di impatto ambientale, certificazioni ambientali* con “...., **pianificazione urbanistica, paesaggistica, territoriale e forestale**” già indicate nella tipologia D28 del modello UK25U e non riprese nel nuovo modello.

- 6) Al fine di rendere le descrizioni delle **tipologie di attività** più chiare, esaustive, rispondenti alle peculiarità professionali, alla suddivisione dei parametri previsti dal *D.M. 20.07.2012 n. 140* e ricomprendere le competenze professionali degli agronomi junior e dei biotecnologi, in **Allegato 1** si sintetizzano le **nuove formulazioni proposte** con evidenziate in rosso le parti aggiunte, in blu barrato quelle eliminate ed in nero quelle confermate. In particolare si segnalano le variazioni apportate alle tipologie **D12, D17, D28, D29, D30, D35, D37, D41** che si vanno ad aggiungere a quelle precedentemente segnalate nei punti da 2 a 5 (**D11, D20, D25, D26, D27, D33, D40**)
- 7) Si rileva lo stralcio dal nuovo Studio delle **prestazioni di basso valore** già inserite nel precedente modello con le voci D35, D36 e D37. Nella discussione è emerso che dette prestazioni saranno da ricomprendere nella tipologia **D46 – Altre attività** valutate a “*tempo e costi*”. Il meccanismo illustrato dovrebbe tener conto delle peculiarità e della modestia di dette prestazioni e pertanto valutarle adeguatamente. Non avendo, però, potuto effettuare specifiche simulazioni nel corso della valutazione dello Studio, ci si riserva eventuali future osservazioni nel corso di applicazione del nuovo modello
- 8) La sezione “*aree specialistiche*” evidenzia, nei dati raccolti dal vecchio modello UK25U, una rilevante e non fisiologica percentuale (35,18%) di attività inquadrata come “*altre aree*” (voce D59). Si ritiene che nell’articolazione delle aree specialistiche manchino alcune attività tipiche della categoria che – se inserite - potrebbero ridurre significativamente le voci oggi indefinite.

In particolare si ritiene utile aggiungere le seguenti aree:

- a. *Topografia, catasto, cartografia e fotointerpretazione*
- b. *Consulenze e adempimenti amministrativi e servizi, compresi quelli fiscali e tributari, per le aziende agricole*
- c. *Ricerca, statistiche, formazione*
- d. *Organizzazione aziendale, supporto agli investimenti, accesso ai benefici e applicazione dei regolamenti comunitari*
- e. *Analisi, valutazione, certificazione, commercializzazione, trattamento dei prodotti agroalimentari*
- f. *Pianificazione e valutazione territoriale, forestale, ambientale, urbanistica e paesaggistica*
- g. *Sicurezza nei luoghi di lavoro*

Si ritiene opportuno l'accorpamento delle voci **D53 e D54** in unica voce “*Miglioramenti fondiari, bonifica, idraulica e difesa del suolo*” in quanto tutte prestazioni afferenti alla medesima area specialistica.

La voce **D55** può essere riformulata in “*Selvicoltura, progettazione forestale, naturalistica e paesaggistica*” in quanto più precisa ed esaustiva.

La voce **D64** può essere riformulata in “*Ecologia, ambiente, monitoraggi naturalistici e faunistici*”.



Si rimanda all'**Allegato 2** per la sintesi delle proposte formulate.



- 9) La voce **D86 DIA/SCIA presentate agli Uffici Tecnici Comunali**, appare estranea alle finalità dello Studio non raccogliendo dati significativi al fine della valutazione di congruità, coerenza e normalità. Nel dibattito non è nemmeno emerso un eventuale scopo futuro conseguente alla raccolta di detta informazione (doveroso nel momento in cui si chiede la condivisione della categoria). Inoltre una formulazione così generica determinerà una raccolta dati scarsamente significativa in quanto il quesito sarà presumibilmente diversamente interpretato dalla popolazione di contribuenti.

E' pertanto **auspicabile che detta voce venga cassata dal nuovo modello.**

In subordine si ritiene indispensabile chiarire inequivocabilmente che il dato richiesto è quello riferito alle DIA/SCIA per le quali si sono percepiti compensi nell'anno fiscale oggetto dello studio (applicazione del **criterio di cassa**) e non quelle presentate nel medesimo anno utilizzando un criterio di competenza.

- 10) Per quanto riguarda l'indicatore di coerenza "**incidenza delle spese sui compensi**" si evidenzia che ordinariamente con l'aumento dei volumi d'affari aumenta proporzionalmente l'incidenza dei costi.

E' infatti ragionevole pensare che l'incidenza delle spese aumenti significativamente negli studi organizzati aventi personale e/o rilevante volume d'affari che per essere sviluppato necessita di struttura professionali articolate o accesso a prestazioni professionali esterne.

Per detta ragione i valori proposti, seppur ricavati sulla base di una distribuzione ventile statisticamente verificata, saranno con probabilità "strutturalmente" inadeguati a valutare i contribuenti con maggior ricavi e struttura dei costi rigida.

Per valutare la **Coerenza** dell'**incidenza delle spese sui compensi**, si auspica pertanto, si possa tener conto oltre che della **forza lavoro** anche del **valore assoluto dei compensi**.

SI PROPONE a tal fine **l'applicazione di un correttivo che aumenti il valore massimo di "incidenza delle spese sui compensi" utilizzato ai fini della verifica di coerenza, in funzione, oltre che della forza lavoro, anche del valore assoluto dei compensi**

- 11) La significativa revisione del quadro D rispetto al precedente modello UK25U necessita, per chiarire i criteri di compilazione, di una conseguente rivisitazione delle **ISTRUZIONI** di compilazione che consenta una corretta ed omogenea collocazione delle prestazioni professionali nelle singole tipologie di attività.

In considerazione dei tempi molto stretti assegnati per la formulazione delle presenti osservazioni **ci si riserva di produrre, nel più breve tempo possibile, una specifica proposta nel merito.**

- 12) Infine, l'auspicio che – in considerazione dell'introduzione del nuovo **sistema premiale** di cui ai commi da 9 a 13 dell'articolo 10 del decreto legge n. 201 del 2011 – si possa prevedere la **possibilità di adeguamento volontario oltre che della Congruità anche degli indici di Coerenza.**



Tanto si doveva, rimanendo a disposizione per ogni necessità.



Il Presidente
Andrea Sisti, Dottore Agronomo

Allegato 1: prospetto di sintesi con proposte per la ridefinizione delle tipologie di attività
Allegato 2: prospetto di sintesi con proposte per la ridefinizione delle aree specialistiche

STUDIO DI SETTORE VK25U
PROPOSTE RIDEFINIZIONE TIPOLOGIA ATTIVITA' E AREE SPECIALISTICHE

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'		
Cod.	Descrizione modello VK25U	DESCRIZIONE MODIFICATA
D09	Progettazione, direzione e contabilità lavori di costruzione rurali, stradali e idrauliche (fino a 103291€)	Immodificato
D10	Progettazione, direzione e contabilità lavori di costruzione rurali, stradali e idrauliche (> 103.291 €)	Immodificato
D11	Progettazione di impianti di forestazione e sistemazione a verde	Progettazione forestale, naturalistica, paesaggistica,
D12	Progettazione di miglioramento fondiario e piani organici aziendali	Progettazione di miglioramenti fondiari e piani organici aziendali bonifica, risorse idriche, ingegneria naturalistica, difesa del suolo
D13	Progettazione di impianto e miglioramento dei parchi, giardini ed aree verdi	Immodificato
D14	Progettazioni diverse da quelle indicate ai righe da D09 a D13 (inclusi progetti ... e/o territoriali e di trasformazione fondiaria) non remunerati a percentuale	Progettazioni diverse da quelle indicate ai righe da D09 a D13 (inclusi progetti ... e/o territoriali e di trasformazione fondiaria)
D15	Direzione e contabilità lavori ad esclusione dell'Ambito costruzioni rurali, stradali e idrauliche	Immodificato
D16	Collaudi	Immodificato
D17	Consulenza tecnica, economica, contabile, fiscale-bancaria continuativa e non esclusiva e curatela aziendale	Consulenza tecnica, economica, contabile, fiscale, tributaria, bancaria continuativa e non esclusiva e curatela aziendale
D18	Consulenza continuativa e non esclusiva nella gestione di aziende agro-industriali	Immodificato
D19	Consulenza continuativa e non esclusiva nella gestione di aziende agricole e /o forestali	Immodificato
D20	Consulenze tecniche d'ufficio	Perizie e consulenze su incarico del giudice o delle parti nell'ambito di un procedimento giudiziario
D21	Consulenze diverse da quelli indicate nei righe D17 a D20 (incluse le consulenze non continuative)	Immodificato
D22	Assistenza tecnica ed economica nelle contrattazioni di copravendita e/o locazione di beni immobili	Immodificato
D23	Stime dei beni immobili (compresi i fabbricati industriali e macchinari), dei diritti reali di godimento, per divisioni patrimoniali, per danni e beni immobili causati da incendio e/o stime forestali e di colture arboree da legno (valore stimato fino a € 103.291)	Immodificato
D24	Stime dei beni immobili (compresi i fabbricati industriali e macchinari), dei diritti reali di godimento, per divisioni patrimoniali, per danni e beni immobili causati da incendio e/o stime forestali e di colture arboree da legno (valore stimato > di € 103.291)	Immodificato

D25	Stime delle acque, valutazione dei prodotti agricoli, stime da danni a prodotti agricoli	Stime sui prodotti agricoli, altre stime e perizie non ricomprese nelle voci precedenti
D26	Stime di scorte e di frutti pendenti (comprese le stime per danni a scorte/frutti pendenti causati da incendio)	
D27	Perizie per danni da grandine non remunerate a giornate	
D33	Altre perizie e/o stime	
D28	Perizie per danni da grandine remunerate a giornate	Perizie per danni da avversità atmosferiche remunerate a giornate
D29	Ispettore	Ispettore/coordinatore
D30	Coordinatore	
D31	Rilevatore	Immodificato
D32	Assistente e/o tirocinante	Immodificato
D34	Studi di fattibilità/busines plan	Immodificato
D35	Assistenza tecnica alla produzione, alla trasformazione, alla conservazione	Assistenza tecnica alla produzione, all'allevamento, alla trasformazione, alla conservazione dei prodotti, all'utilizzo delle biotecnologie
D36	Lavori catastali, topografici e cartografici	Immodificato
D37	Analisi fisiche, chimiche e biologiche di prodotti e sostanze agrarie	Analisi fisiche, chimiche, biologiche e biotecnologiche di prodotti agroalimentari, patologie e sostanze agrarie
D38	Studi agronomici, geopedologici, vegetazionali, paesaggistici	Immodificato
D39	Indagini, studi e ricerche	Immodificato
D40	Studi e valutazione di impatto ambientale, certificazioni ambientali	Studi e valutazione di impatto ambientale, certificazioni ambientali, pianificazione urbanistica, paesaggistica, territoriale e forestale.
D41	Consulenza e controllo per la certificazione del biologico e della qualità	Consulenza, accertamento e controllo per la certificazione del biologico, varietale, della provenienza, della qualità, della sanità anche con l'utilizzo di biotecnologie
D42	Gestione della sicurezza (D.Lgs. 81/2008)	Immodificato
D43	Docenza in corsi di formazione (esclusa attività di lavoro dipendente)	Immodificato
D44	Partecipazione a consigli di amministrazione, organismi di categoria, panel test e commissioni varie	Immodificato
D45	Studi collaborazioni con studi e/o strutture di terzi	Immodificato
D46	Altre attività	Immodificato

AREA SPECIALISTICA		
Cod.	Descrizione modello VK25U	DESCRIZIONE AGGIUNTA/MODIFICATA
D52	Parchi, giardini e verde urbano	immodificata
D53	Bonifica e difesa del suolo	Miglioramenti fondiari, bonifica, risorse idriche, ingegneria naturalistica, difesa del suolo
D54	Opere idrauliche, provvista di acque irrigue, acquedotti, lavori in terra	
D55	Selvicoltura, assestamento forestale	Selvicoltura, progettazione forestale, naturalistica e paesaggistica
D56	Costruzioni rurali, costruzioni per le industrie agrarie e per le industrie forestali	immodificata
D57	Costruzioni civili	immodificata
D58	Altre costruzioni ed opere	immodificata
D59	Agriturismo e turismo rurale	immodificata
D60	Zootecnia e acquacoltura	immodificata
D61	Agrosistemi, agronomia, coltivazioni, fitoriatria	immodificata
D62	Industrie agrarie e industrie forestali	immodificata
D63	danni da calamità naturali	Danni da avversità atmosferica
D64	Ecologie e ambiente	Ecologia, ambiente, monitoraggi naturalistici e faunistici
D65	Estimo, economia, diritto e fisco	Estimo, economia, diritto
D66	Altre aree	immodificata
New 1		Topografia, catasto, cartografia e fotointerpretazione
New 2		Consulenze e adempimenti amministrativi e servizi, compresi quelli fiscali e tributari, per le aziende agricole
New 3		Ricerca, statistiche, formazione
New 4		Organizzazione aziendale, supporto agli investimenti, accesso ai benefici e applicazione dei regolamenti comunitari
New 5		Analisi, valutazione, certificazione, commercializzazione, trattamento dei prodotti agroalimentari
New 6		Pianificazione e valutazione territoriale, forestale, ambientale, urbanistica e paesaggistica
New 7		Sicurezza nei luoghi di lavoro

VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2012

STUDIO WK03U

(Attività tecniche svolte da geometri)

Codice attività:

71.12.30 – Attività tecniche svolte da geometri

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*". Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 12 marzo 2012. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio WK03U (evoluzione dello studio di settore VK03U), con nota prot. n. 2012/141434 del 2 ottobre 2012, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SOSE in data 16 ottobre e 7 novembre 2012, sono stati esaminati esempi rilevati dalla banca dati studi di settore.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SOSE e del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota del 16 novembre 2012, il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati ha espresso "*...apprezzamento per l'encomiabile lavoro*

svolto” formulando un giudizio parzialmente favorevole all’approvazione dello studio WK03U.

In particolare il Consiglio ha presentato le seguenti osservazioni:

1. *Alcuni valori minimi sono alquanto elevati. Il mercato, dopo l’abolizione delle tariffe e con effetti aggravati dalla – ancorché temporanea – crisi congiunturale, si sta stabilizzando su livelli molto bassi... In particolare: i valori minimi provinciali riguardanti la “certificazione energetica” sono superiori ai valori medi di mercato, provocando una iniqua condizione di “non congruità” nei confronti di tutti i professionisti che si trovino ad operare in situazione di forte concorrenza...*

A supporto delle osservazioni che precedono alleghiamo i dati medi, riguardanti regioni e province, raccolti dall’Osservatorio nazionale dell’ACE.

Le segnalazioni che giungono dagli iscritti indicano valori di mercato spesso inferiori ai valori minimi;

2. *con riferimento alle Tabelle millesimali (problema già affrontato e mai risolto!) i valori minimi da applicare ad ogni unità immobiliare sono largamente superiori alle “tariffe” di mercato. Una ricerca sugli importi applicati in libero mercato evidenzia che la media degli stessi è inferiore, solitamente, del 40-50% rispetto ai valori minimi previsti.*

E si badi che anche un box e un posto auto sono catastalmente definiti “unità immobiliare”, il ché rende ancora più allarmante la divergenza tra valori previsti e valori praticati.

Prosegue inoltre il Consiglio chiedendo che vengano chiariti, in sede di predisposizione delle istruzioni del modello dello studio WK03U, alcuni aspetti legati alla riformulazione di particolari attività professionali. In particolare:

3. *“con riferimento alla voce “Gestione della sicurezza”, che sostituisce e congiunge in una sola tipologia quelle precedentemente distinte in “redazione piani di sicurezza” e “coordinamento piani di sicurezza”, rileviamo che il nuovo valore minimo proposto comprende l’intera attività professionale di riferimento (qual è la “gestione della sicurezza”), e che, per converso, detto importo non risulta adeguato rispetto al professionista che espleti una sola delle due (specifiche) prestazioni testé citate. Pertanto, qualora non fosse possibile intervenire altrimenti, è opportuno che nelle istruzioni - ad uso del compilatore e dell’Ufficio - si preveda la possibilità di segnalare nelle note la parzialità della prestazione (che, diversamente, può causare una “non congruità”);*
4. *In relazione alla soppressione nel quadro “D” delle voci “stime effettuate per conto delle banche” e “perizie per conto delle Imprese assicuratrici”, evidenziamo che – eccettuate le perizie grandine, da sempre remunerate a giornata - tali prestazioni vengono solitamente remunerate con l’impiego di tariffe, molto basse e unilateralmente*

determinate dalla committenza (notoriamente dotata di un forte potere contrattuale). Ne inferisce che è opportuno esplicitare nelle istruzioni (o sullo stesso modello) se la modifica in questione comporti l'inserimento di dette attività tra le stime "remunerate a giornata" oppure se le stesse vadano considerate residuali, vale a dire tra le "altre attività";

5. *pur convenendo sulla correttezza delle definizioni utilizzate per gli incarichi riguardanti le opere edilizie, differenziate per valore, atteso che le stesse non riportano le voci relative agli interventi di semplice manutenzione (spesso di modesta entità e privi di contenuto progettuale vero e proprio, ma consistenti, per lo più, in mere pratiche amministrativo-burocratiche), riteniamo indispensabile che la collocazione degli incarichi ad essi relativi tra le "altre attività" - misurate a "tempo e spesa" - sia indicata in modo chiaro e esplicito nelle istruzioni;*
6. *rileviamo, infine la totale estraneità della voce "Dia/Scia presentate agli Uffici Tecnici Comunali", riportata nel quadro "D", alle finalità dello studio di settore, non rilevando ai fini della valutazione della congruità, della coerenza e, men che meno, della normalità. Invero, il dato richiesto non presenta alcun nesso con il numero degli incarichi e i relativi compensi e, conseguentemente, può soltanto ingenerare confusione nel compilatore, che per evitare errori potrebbe essere portato ad ometterlo e, quindi, esposto a incorrere nelle correlative sanzioni. Riteniamo pertanto, che tale voce debba essere eliminata".*

Con ulteriore nota pervenuta via mail il 3 dicembre 2012, il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati ha anticipato ulteriori considerazioni in relazione alle quali la stessa Organizzazione evidenzia "per l'esiguità del tempo concesso, non è stato possibile approfondire".

In particolare, il Consiglio ha fatto presente che "La perplessità nasce dalla incerta e preoccupante valutazione della <<collaborazione con altri studi professionali>> non tanto nei confronti del professionista che riceve la <<collaborazione>>, ma per il soggetto che la fornisce.

Nella maggioranza dei casi – almeno questa è la realtà della professione di geometra – i soggetti che svolgono tale attività sono giovani che, superato l'esame di abilitazione, iniziano una collaborazione con lo studio dove hanno frequentato il periodo di pratica. In questo modo trovano un'opportunità di lavoro che possono - nel tempo - integrare con prestazioni professionali proprie.

Le gratificazioni economiche sono – è un fatto noto. e non solo tra i geometri – modeste, ma consentono di operare in un ambiente costruttivo della futura professione.

Questa condizione (spesso temporanea, ma i tempi di <<parcheggio>> con la crisi in corso si stanno allungando) che si può definire di marginalità

economica, deve essere riconosciuta per evitare di impedire future potenzialità di lavoro.

Sono soggetti che abbiamo il dovere di proteggere e di aiutare nella crescita; l'alternativa è quella di veder aumentare il numero dei disoccupati in cerca di un lavoro che non c'è oppure quella di indurli a prestazioni sommerse.

Chiedo che i loro problemi vengano attentamente esaminati e valutati; lo esprimo con la fermezza e la forza che provengono dalla consapevolezza di difendere - non colleghi in diversa misura affermati -, ma giovani che cercano una propria collocazione nel mondo del lavoro”.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Si premette che gli esempi analizzati, estratti dalla Banca Dati degli studi di settore, hanno permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore WK03U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano i professionisti del settore, con le precisazioni di seguito riportate.

Al riguardo, appare opportuno evidenziare che il modello di stima utilizzato è fortemente influenzato dai dati dichiarati dai contribuenti interessati.

In particolare, si osserva che la metodologia di stima prevista per lo studio in argomento si basa principalmente sul confronto tra gli importi dichiarati dal singolo contribuente, relativi ad ogni tipologia di prestazione, e il prodotto tra il numero di prestazioni dallo stesso dichiarate e il valore del compenso minimo individuato a livello provinciale, sulla base dei dati dichiarati dal campione utilizzato in fase di elaborazione dello studio.

Si rileva, quindi, che lo studio in argomento può cogliere eventuali casi di sottofatturazione delle prestazioni rese, nel caso in cui gli importi dichiarati siano inferiori ai valori minimi di riferimento, ma non riesce a rilevare l'eventuale omissione della certificazione di prestazioni professionali.

Tanto premesso, in relazione a quanto evidenziato da parte del Consiglio, si formulano le seguenti considerazioni.

Sulla questione evidenziata al precedente punto 1, si rappresenta che, per quanto riguarda l'attività professionale finalizzata al rilascio della certificazione energetica, nella definizione dei valori di soglia minima di riferimento è stato considerato il contenuto professionale della prestazione supportato *dai dati medi dichiarati* dai contribuenti. D'altra parte, le informazioni raccolte dall'“*Osservatorio Nazionale dell'ACE*”, indicate dal Consiglio quale possibile riferimento per l'indicazione di valori medi di mercato, *non può che ritenersi una fonte parziale* di informazioni per la categoria, atteso che, come rilevabile dal sito dove sono pubblicate, “*tutti i valori elencati sono estrapolati dai preventivi inviati dai certificatori energetici iscritti a qualificazioneenergetica.it*”.

In merito, invece, alla questione evidenziata al punto 2 si precisa che la definizione del valore di soglia inferiore di riferimento, nel caso di specie unico per tutto il territorio nazionale, è stato supportato dall'analisi dei dati dichiarati dai contribuenti. Il valore individuato si colloca, infatti, nella parte “*bassa*” della distribuzione ventilica; gli importi ottenuti da tale attività, risultanti dalla ricerca citata dal Consiglio, risultano quindi distanti dal dato osservato.

Al riguardo ci si riserva tuttavia l'opportunità di operare, in occasione della prossima evoluzione dello studio, un'ulteriore distinzione tra tipologie di unità immobiliare, come ad esempio gli “*alloggi-uffici-negozi*”, i “*box auto/posto auto*” e le “*altre unità immobiliari*” che consenta una ancor più puntuale definizione dei valori di soglia minimi, attraverso la previsione di un apposito Quadro Z, anche sulla base di nuove e più dettagliate informazioni prodotte dal Consiglio.

Per quanto riguarda le osservazioni indicate al punto 3, si fa rilevare che in relazione alla “*Gestione della sicurezza*” la nuova variabile inserita all'interno del quadro Z è stata concordata con il Consiglio stesso e riguarda, più in generale, l'attività che il professionista svolge in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008. L'informazione non è limitata, quindi, alla *sola* sicurezza da realizzare nei cantieri temporanei o mobili, come prima veniva richiesta in relazione alle attività indicate nel quadro D del modello VK03U, rispettivamente, nel rigo D21 “*Pratiche riguardanti la sicurezza cantieri su richiesta delle imprese edili*”, D22 “*Redazione piani di sicurezza*” e D23 “*Coordinamento piani di sicurezza*”.

La voce “*Gestione della Sicurezza (D.lgs. 81/2008)*” è risultata dunque solo *parzialmente* confrontabile con le suddette voci e, comunque, nella definizione degli attuali valori di soglia minimi, si è tenuto conto dell'effettuazione di una prestazione media “*minima*” in tale ambito di intervento.

Con riferimento al punto 4 delle osservazioni, si fa presente che il quadro “*D*” del modello VK03U prevedeva, nell'ambito estimativo, le prestazioni di “*Perizie grandine e calamità naturali*” e “*Altre perizie e stime*”.

Per quest'ultime si chiedeva il dettaglio relativo alle “*stime effettuate su richiesta degli Istituti Bancari*” e “*perizie effettuate per conto di Imprese Assicuratrici*”. Nell'evoluzione dello studio WK03U le attività individuate in ambito estimativo *prescindono* dalla tipologia di utenza destinataria della stima o della perizia.

Se la prestazione effettuata dal professionista non è qualificabile né come stima immobiliare né come stima di danni prodotti da grandine, entrambe remunerate a giornata, l'attività stessa andrà indicata fra la voce residuale prevista tra le attività estimative “*Altre perizie e stime*”.

In merito al punto 5 delle osservazioni, si fa preliminarmente osservare che l'indicazione delle attività relative agli interventi di semplice manutenzione,

consistenti spesso in semplici pratiche amministrative, nella variabile “*Altre attività*”, non è corretto.

Infatti in tale variabile, per sua stessa natura estremamente eterogenea, possono confluire *prestazioni fortemente diversificate*.

Specificare nelle istruzioni del modello WK03U che in tale variabile debbano essere incluse anche le “*mere pratiche amministrativo-burocratiche*” inerenti gli interventi di semplice manutenzione, non si ritiene al momento metodologicamente corretto, dato che non è possibile conoscere esattamente in anticipo la modalità di compilazione del modello utilizzato per la costruzione dello studio in evoluzione da parte dell’intera platea dei contribuenti.

Sul punto 6 delle osservazioni si rappresenta che, pur confermando che la variabile “*DIA/SCIA presentate agli Uffici Tecnici Comunali*” non viene utilizzata ai fini dell’analisi di congruità, coerenza e normalità, si conferma l’opportunità di mantenere nel modello tale informazione in quanto la conoscenza del numero di DIA e/o SCIA presentate agli Uffici Tecnici Comunali può rappresentare un’informazione utile di supporto per la valutazione complessiva dell’intera attività effettivamente svolta dal professionista nel corso dell’anno, indipendentemente dal fatto che per tali attività si siano percepiti o meno compensi.

Per quanto riguarda le osservazioni pervenute con l’ulteriore nota del 3 dicembre 2012, si rappresenta che ci si riserva di effettuare i necessari approfondimenti sulla questione evidenziata, *anche* alla luce *degli ulteriori elementi e documentazione* che le Organizzazioni interessate vorranno far pervenire.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L’illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio WK03U a rappresentare, tenuto conto delle precisazioni riportate nel paragrafo precedente, le modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano i professionisti del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di cogliere, in presenza di una fedele indicazione da parte dei contribuenti interessati del numero e della tipologia di prestazioni rese, la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell’articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all’articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, previo parere

della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011 e 13 giugno 2012.

Roma, 6 dicembre 2012



WK03U – Attività tecniche svolte da geometri

Evoluzione dello studio di settore – Osservazioni

Nel processo di evoluzione dello studio di settore sono stati promossi i consueti incontri con i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e della So.Se. , che hanno reso possibile un proficuo approfondimento delle novità ivi introdotte.

E' doveroso riconoscere, ancora una volta, l'impegno dell'Agenzia delle Entrate e della So.Se nell'affrontare l'evoluzione dello studio con la specifica finalità di migliorarne ulteriormente la metodologia, di cogliere e - ove possibile - risolvere le criticità rappresentate da quello precedente.

Nondimeno, nell'esprimere l'apprezzamento per alcune innovazioni, ci preme evidenziare – nello spirito dell'abituale apporto collaborativo - taluni aspetti che destano preoccupazione e che, invero, renderebbero lo studio evoluto inadeguato e meno efficiente.

Sono senz'altro condivisibili, in quanto più adeguati per misurare le capacità produttive:

- la riformulazione dei *cluster*, che nella nuova articolazione sembrano cogliere meglio le realtà professionali;
- la valutazione dei pagamenti frazionati, acconti e saldi residui, sempre più frequenti e considerevoli, soprattutto per le attività che richiedono tempi lunghi di esecuzione;
- l'inserimento dei decimali nelle percentuali di ripartizione delle diverse tipologie;
- la limitazione alle tipologie delle "stabili collaborazioni con altri studi professionali" e a quelle residuali delle "altre attività" della misurazione con i parametri "tempo e costi". Per tale via si è evitato di inserire in misura eccessiva criteri di rigidità del sistema; e ciò, peraltro, con l'impiego di indici che sono più consoni al criterio fiscale di "competenza" piuttosto che a quello di "cassa".

Ciononostante, ci corre l'obbligo di rilevare alcune criticità, che riteniamo debbano trovare pronta e opportuna soluzione.

1. Alcuni valori minimi sono alquanto elevati.



Il mercato, dopo l'abolizione delle tariffe e con effetti aggravati dalla – ancorché temporanea – crisi congiunturale, si sta stabilizzando su livelli molto bassi e, verosimilmente, neanche un' eventuale ripresa economica in futuro potrà garantire un ragguardevole recupero.

In particolare:

a) i valori minimi provinciali riguardanti la "certificazione energetica" sono superiori ai valori medi di mercato, provocando una iniqua condizione di "non congruità" nei confronti di tutti i professionisti che si trovino ad operare in situazione di forte concorrenza: l'alternativa sarà quella di non trovarsi in linea con le previsioni dello studio o di essere estromesso dal mercato.

A supporto delle osservazioni che precedono alleghiamo i dati medi, riguardanti regioni e province, raccolti dall'Osservatorio nazionale dell'ACE.

Le segnalazioni che giungono dagli iscritti indicano valori di mercato spesso inferiori ai valori minimi.

b) con riferimento alle Tabelle millesimali (problema già affrontato e mai risolto!), i valori minimi da applicare ad ogni unità immobiliare sono largamente superiori alle "tariffe" di mercato. Una ricerca sugli importi applicati in libero mercato evidenzia che la media degli stessi è inferiore, solitamente, del 40-50% rispetto ai valori minimi previsti.

E si badi che anche un box e un posto auto sono catastalmente definiti "unità immobiliare", il che rende ancora più allarmante la divergenza tra valori previsti e valori praticati.

2. Alcune innovazioni - per evitare che causino effetti distortenti e (o) comportino errori, anche gravi, in fase di compilazione - richiedono, a nostro avviso, un opportuno chiarimento nelle istruzioni allegate allo studio:

i) con riferimento alla voce "Gestione della sicurezza", che sostituisce e congiunge in una sola tipologia quelle precedentemente distinte in "redazione piani di sicurezza" e "coordinamento piani di sicurezza", rileviamo che il nuovo valore minimo proposto comprende l'intera attività professionale di riferimento (qual è la "gestione della sicurezza"), e che, per converso, detto importo non risulta adeguato rispetto al professionista che espleti una sola delle due (specifiche) prestazioni testé citate.



Pertanto, qualora non fosse possibile intervenire altrimenti, è opportuno che nelle istruzioni - ad uso del compilatore e dell'Ufficio - si preveda la possibilità di segnalare nelle note la parzialità della prestazione (che, diversamente, può causare una "non congruità");

ii) In relazione alla soppressione nel quadro "D" delle voci "stime effettuate per conto delle banche" e "perizie per conto delle Imprese assicuratrici", evidenziamo che - eccettuate le perizie grandine, da sempre remunerate a giornata - tali prestazioni vengono solitamente remunerate con l'impiego di tariffe, molto basse e unilateralmente determinate dalla committenza (notoriamente dotata di un forte potere contrattuale). Ne inferisce che è opportuno esplicitare nelle istruzioni (o sullo stesso modello) se la modifica in questione comporti l'inserimento di dette attività tra le stime "remunerate a giornata" oppure se le stesse vadano considerate residuali, vale a dire tra le "altre attività";

iii) pur convenendo sulla correttezza delle definizioni utilizzate per gli incarichi riguardanti le opere edilizie, differenziate per valore, atteso che le stesse non riportano le voci relative agli interventi di semplice manutenzione (spesso di modesta entità e privi di contenuto progettuale vero e proprio, ma consistenti, per lo più, in mere pratiche amministrativo-buracratice), riteniamo indispensabile che la collocazione degli incarichi ad essi relativi tra le "altre attività" - misurate a "tempo e spesa" - sia indicata in modo chiaro e esplicito nelle istruzioni;

iv) rileviamo, infine, la totale estraneità della voce "Dia/Scia presentate agli Uffici Tecnici Comunali", riportata nel quadro "D", alle finalità dello studio di settore, non rilevando ai fini della valutazione della congruità, della coerenza e, men che meno, della normalità.

Invero, il dato richiesto non presenta alcun nesso con il numero degli incarichi e i relativi compensi e, conseguentemente, può soltanto ingenerare confusione nel compilatore, che per evitare errori potrebbe essere portato ad ometterlo e, quindi, esposto a incorrere nelle correlative sanzioni.

Riteniamo, pertanto, che tale voce debba essere eliminata.

Concludendo, ribadiamo l'apprezzamento per l'encomiabile lavoro svolto ed esprimiamo un giudizio parzialmente favorevole in ordine al risultato raggiunto, con la puntuale richiesta di una riflessione sui



valori minimi di cui al punto 1, e l'invito a voler apportare delle integrazioni alle istruzioni per le ragioni illustrate al punto 2.

In considerazione del brevissimo termine concesso per la predisposizione del presente documento, ci riserviamo di produrre in seguito eventuali, ulteriori osservazioni.

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

Il responsabile problemi fiscali

Giuseppe Foresto

DE SANTIS LANFRANCO

Da: DC ACC STUDI DI SETTORE
Inviato: lunedì 3 dicembre 2012 8.19
A: DE SANTIS LANFRANCO; PELLEGRINI ELISABETTA
Oggetto: I: integrazione osservazioni studio WK03U
Allegati: WK03UIntegrazione.docx

Priorità: Alta

Da: forgeo.g@libero.it [<mailto:forgeo.g@libero.it>]
Inviato: sab 01/12/2012 11.51
A: DC ACC STUDI DI SETTORE
Oggetto: integrazione osservazioni studio WK03U

Si trasmette documento di integrazione alle osservazioni già inoltrate, riguardanti lo studio WK03U.
Distinti saluti.
G. Foresto

WK03U – Attività tecniche svolte da geometri

Evoluzione dello studio di settore – Osservazioni

Integrazioni

Ad integrazione delle osservazioni inviate, riteniamo doveroso evidenziare una problematica che, per l'esiguità del tempo concesso, non è stato possibile approfondire.

La perplessità nasce dalla incerta e preoccupante valutazione della "collaborazione con altri studi professionali" non tanto nei confronti del professionista che riceve la "collaborazione", ma per il soggetto che la fornisce.

Nella maggioranza dei casi – almeno questa è la realtà della professione di geometra – i soggetti che svolgono tale attività sono giovani che, superato l'esame di abilitazione, iniziano una collaborazione con lo studio dove hanno frequentato il periodo di pratica. In questo modo trovano un'opportunità di lavoro che possono - nel tempo - integrare con prestazioni professionali proprie.

Le gratificazioni economiche sono – è un fatto noto, e non solo tra i geometri – modeste, ma consentono di operare in un ambiente costruttivo della futura professione.

Questa condizione (spesso temporanea, ma i tempi di "parcheggio" con la crisi in corso si stanno allungando) che si può definire di marginalità economica, deve essere riconosciuta per evitare di impedire future potenzialità di lavoro.

Sono soggetti che abbiamo il dovere di proteggere e di aiutare nella crescita; l'alternativa è quella di veder aumentare il numero dei disoccupati in cerca di un lavoro che non c'è oppure quella di indurli a prestazioni sommerse.

Chiedo che i loro problemi vengano attentamente esaminati e valutati; lo esprimo con la fermezza e la forza che provengono dalla consapevolezza di difendere - non colleghi in diversa misura affermati -, ma giovani che cercano una propria collocazione nel mondo del lavoro.

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

Il responsabile problemi fiscali

Giuseppe Foresto

VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2012

STUDIO WK04U (Attività degli studi legali)

Codice attività:
69.10.10 – Attività degli studi legali.

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*". Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 12 marzo 2012. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio WK04U (evoluzione dello studio di settore VK04U), con nota prot. n. 2012/93218 del 19 giugno, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SOSE in data 10 luglio e 13 settembre 2012, sono stati esaminati esempi rilevati dalla Banca Dati degli studi di settore.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:

- Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
- Consiglio Nazionale Forense.

Con mail del 23 novembre 2012 è stata convocata, su richiesta dei due Ordini professionali che avevano partecipato ai precedenti incontri, una terza

riunione per il giorno 28 novembre 2012, al fine di valutare gli esempi forniti dagli Ordini stessi dopo l'incontro del 13 settembre 2012.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota congiunta del 17 ottobre 2012, i rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e del Consiglio Nazionale Forense hanno manifestato il loro apprezzamento sia per la predisposizione, per gli studi legali, di un *“nuovo modello che appare semplificato rispetto a quello precedente”*, che per aver introdotto una *“tripartizione degli incarichi relativi all’assistenza nei giudizi di merito e alla consulenza e assistenza stragiudiziale, in base al valore della partica”*.

Su quest’ultimo punto, tuttavia, i rappresentanti dei Consigli intervenuti hanno rilevato perplessità sulla scelta dei valori che individuano i compensi minimi per le prestazioni relative all’assistenza nei giudizi di merito e all’attività di consulenza stragiudiziale.

In particolare, tali valori minimi sono considerati troppo elevati *“ove si considera che i compensi previsti per l’assistenza in giudizi di merito di valore inferiore ad € 51.700,00 sono superiori a quelli già previsti nel modello VK04U negli stessi giudizi ma senza limiti di valore, ed i minimi previsti per le cause di valore eccedente € 516.00,00, risultano addirittura quadrupli rispetto a quelli unici del precedente anno”*.

Al riguardo viene inoltre rilevato che, a causa della crisi economica e finanziaria che ha caratterizzato e continua ad interessare il nostro sistema economico, l’aspettativa dei professionisti era orientata verso una riduzione dei valori minimi stabiliti per tutte le tipologie di prestazioni e, soprattutto, per quelle di valore unitario inferiore a €5.000.

Nella nota del 17 ottobre 2012 e con successiva nota del 13 novembre 2012, i rappresentanti degli Ordini professionali sopra richiamati hanno lamentato, come già avvenuto in sede di riunione, la mancanza di un *“necessario confronto preliminare, a suo tempo richiesto, in merito ad alcune scelte che modificano sostanzialmente i criteri di calcolo, al fine di tenere conto delle situazioni reali che si verificano nell’esercizio della professione”*.

In particolare, è stato rappresentato che:

1. l’utilizzo del criterio *“a tempo e spesa”* per la stima dei compensi derivanti da specifiche prestazioni, risulta essere non adeguato, soprattutto con riferimento ad incarichi i cui compensi *“sono determinati o dal richiedente (consigli d’amministrazione, collegi sindacali, incarichi di categoria e simili) oppure dal Giudice per quanto riguarda le procedure concorsuali”*. Analoga situazione si verifica per le *“Stabili collaborazioni”*, dove i compensi che vengono erogati ai collaboratori dipendono dalla preparazione degli stessi, dalla tipologia delle prestazioni richieste, dall’autonomia che

presentano nello svolgimento delle attività e non, quindi, dal tempo dedicato all'attività stessa e dall'eventuali spese sostenute;

2. *“la determinazione con il suddetto metodo differisce rispetto a quella prevista nello studio VK05U (dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro) pur trattandosi di prestazioni del tutto analoghe e compensate nello stesso modo. La differenziazione non è accettabile”;*
3. *gli “Incarichi di liquidatore/curatore/commissario/custode giudiziale” rappresentano una attività a carattere autonomo i cui compensi vengono definiti dal Giudice. Pertanto, sarebbe opportuno reinserire, come già previsto nel precedente modello dello studio in oggetto, una specifica informazione a riguardo e, contemporaneamente, “sterilizzare i relativi compensi”, sia in termini di congruità che di coerenza;*
4. *l'eliminazione delle informazioni “Attività di semplice domiciliazione” e “Stesura di lettere di diffida” per ricomprenderle all'interno di categorie più ampie di prestazioni, determina per tali prestazioni valori “minimi superiori a quelli effettivi”;*
5. *nella macroarea delle prestazioni stragiudiziali può essere ricompresa l'attività di “contrattualistica, che può essere rappresentata mediamente dalle tariffe previste, che sono però troppo elevate, salvo eccezioni particolari, per quelle relative alle locazioni abitative ed in molti casi anche commerciali. Si tenga conto del fatto che molti Avvocati assistono associazioni di inquilini, con le quali hanno accordi particolari in merito agli onorari per la predisposizione di contratti di locazione, peraltro molto standardizzati ed altre piccole pratiche di modesto valore, sganciate dall'entità dei canoni di locazione; questi accordi determinano, in una certa misura, il <<prezzo di mercato>>”;*
6. *sempre nella macroarea delle prestazioni stragiudiziali “sono comprensibili anche le prestazioni, non di contenzioso, in campo tributario”. Gli studi legali possono predisporre anche “dichiarazioni dei redditi semplici, per le quali (eccetto i mod. 730), potrebbe essere consono il compenso previsto nella variabile Z08, a prescindere dal valore, di cui non si tiene conto, poiché il compenso in questi casi è commisurato al numero di quadri e per i fabbricati alle di unità immobiliari”.*

Infine, con successiva nota del 13 novembre 2012, viene rappresentato che un *“giudizio esaustivo”* sulla nuova metodologia utilizzata per la stima dei compensi dello studio WK04U, non può essere formulato solo sulla base di alcuni esempi forniti dagli Ordini interessati e relativi *“a professionisti inseriti in fasce basse di compensi”*, ma richiederebbe *“una base statistica ben più vasta”*.

Al riguardo viene, inoltre, sottolineato che, alla luce delle osservazioni presentate, *“le componenti di compensi che si vorrebbero stimare a tempo e spese debbano invece essere articolate secondo il metodo precedentemente adottato. Infatti, anche qualora dagli esempi scaturissero risultati apparentemente accettabili non potremmo avallare scelte che cozzano con logica*

e realtà, contraddicono quelle operate per professionisti di altra categoria che svolgono le stesse mansioni”.

Si evidenzia, infine, che è pervenuta, in data 4 dicembre 2012, una nota da parte del Coordinatore delle professioni economico giuridiche della Commissione degli Esperti, con la quale sono state formulate ulteriori considerazioni in merito agli studi di settore WK04U e WK05U.

In particolare, in relazione ad entrambi tali studi è stato fatto presente che:

“In merito al calcolo della congruità che tiene conto degli acconti/saldi

I criteri seguiti nell’elaborazione del software appaiono validi con le possibili seguenti criticità.

Nell’ambito degli studi legali è frequente la richiesta di un acconto pari alle spese, ora piuttosto elevate per l’aumento del costo delle marche comuni, con una modesta parte di compenso; in questi casi l’esiguità dell’acconto può rendere ininfluenza il meccanismo di riduzione del minimo.

Per i commercialisti e consulenti del lavoro lo stesso caso si può verificare per il contenzioso tributario, incarichi giudiziali e procedure concorsuali.

Sarà opportuno chiarire, in adeguata sede, che il meccanismo acconti/saldi non tiene conto di tutte le situazioni e pertanto si dovrà considerare, in sede di contraddittorio, eventuali criticità nel calcolo, documentate dal contribuente.

In merito al calcolo del valore delle pratiche in base al criterio del tempo/spese

In entrambi gli studi il criterio è previsto per i compensi relativi alle prestazioni minori ed alle collaborazioni con studi e/o strutture di terzi.

Si fa notare che esistono tre categorie di professionisti riconducibili alla fattispecie delle collaborazioni:

- professionisti di una certa esperienza inseriti in studi professionali di alto livello;*
- professionisti esperti, che operano singolarmente con modesta clientela ed integrano i loro compensi con collaborazioni con altri colleghi;*
- professionisti all’inizio dell’attività che si appoggiano a studi al fine di maturare sufficiente esperienza e di farsi conoscere.*

Nel primo caso il criterio del tempo/spesa può essere adottato, tenendo però conto che sono più frequentemente adottati criteri forfetari oppure basati sul valore delle pratiche.

Nel secondo caso i compensi sono principalmente basati sul valore delle pratiche, con criteri di suddivisione stabiliti dalle parti.

Nel terzo caso i compensi sono normalmente stabiliti in misura forfetaria ed a livelli assai modesti. In molti casi di questa fattispecie il contribuente segue il regime dei minimi, ma può anche non possedere i requisiti oppure scegliere il regime normale per diverse opportunità.

Il tempo impiegato, nel terzo caso è costituito in gran parte dall'approfondimento dei temi professionali e dallo studio e preparazione delle pratiche, per le quali manca esperienza, quindi il tempo è una variabile in buona parte indipendente dal compenso, se non del tutto trascurata.

Si è rilevato che compensi inferiori o di poco superiore a 30.000 euro non raggiungono in questi casi la congruità, se non con l'indicazione di uno scarso numero di ore.

Il criterio si può prestare a "taroccamenti" oppure alla valutazione, comunque soggetta ad arbitrarietà, di un tempo "normale".

Si ritiene quindi che sarebbe più opportuno, anche per le collaborazioni, seguire il criterio dei valori di soglia inferiori".

Inoltre, in relazione allo studio oggetto di parere è stato fatto presente che *"Si è rilevato che molte pratiche di rappresentanza giudiziaria in materia civile prevedono tariffe inferiori a quelle proposte nel nuovo studio, in particolare per le procedure ingiuntive la suddivisione per valore della pratica è sicuramente penalizzante.*

La presenza della contrattualistica nelle prestazioni stragiudiziali può essere penalizzante per quella minore, per esempio in caso di contratti di locazione predisposti per associati di associazioni di inquilini; lo stesso discorso vale per dichiarazioni dei redditi semplici, gli avvocati ne compilano prevalentemente per persone fisiche non imprenditori o professionisti, è facile superare il valore di 5200 euro incrociando così minimi eccessivi".

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il nuovo studio di settore WK04U è stato elaborato sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Studi di settore per il periodo d'imposta 2010.

In particolare, il nuovo studio è stato costruito anche sulla base di nuove informazioni contenute in un apposito quadro Z – Dati complementari, introdotto nel modello dello studio VK04U per il periodo d'imposta 2010 e comunicato, nell'ambito della reciproca collaborazione tra Agenzia delle Entrate, SOSE e Associazioni di Categoria, alle Organizzazioni interessate con nota prot. n. 2012/153507 del 28 ottobre 2010, che ne hanno condiviso l'impianto costruttivo.

L'elaborazione del nuovo studio ha pertanto portato a cogliere in modo più puntuale le caratteristiche proprie dell'attività degli studi legali, ed ha consentito di:

- articolare le attività di rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi dinanzi agli organi giurisdizionali di merito in materia civile e tributaria per classi di valore della causa con conseguente individuazione di valori di soglia inferiori distinti per ciascuna classe. In particolare il valore di soglia inferiore che è stato individuato per la prima classe di valore risulta tendenzialmente superiore a quello individuato nella evoluzione precedente dello studio (non caratterizzata dalla presenza di classi di valore), in quanto la “*declinazione*” dei compensi unitari è stata effettuata analizzando le sole prestazioni per le quali nell’anno si sono percepiti la totalità dei compensi. Inoltre, si osserva che l’ampia forbice individuata tra la prima e la terza classe di valore delle cause, giustifica il divario tra i rispettivi valori di soglia definiti;
- articolare le attività svolte nell’ambito della consulenza legale e assistenza stragiudiziale per classi di valore della pratica, con conseguente individuazione di valori di soglia inferiori distinti per ciascuna classe;
- individuare, per tutte le attività che concorrono alla stima dei compensi secondo il criterio “*a prestazione*”, valori di soglia inferiore riferiti esclusivamente alle prestazioni che sono iniziate e completate nell’anno di riferimento e, quindi, interamente remunerate nell’anno (c.d. “*prestazioni piene*”);
- tenere in considerazione e, quindi, valorizzare autonomamente i saldi e/o gli acconti, nelle ipotesi in cui essi, se confrontati con la soglia inferiore prevista per una “*prestazione piena*”, generano situazioni di “*non congruità*”.

Tanto premesso, con riguardo alle specifiche osservazioni presentate dagli Ordini sopra indicati si rappresenta quanto segue.

- a) In merito ai rilievi di cui ai precedenti punti 1) e 2), e con particolare riferimento alle attività relative alla “*Partecipazioni a consigli di amministrazione, collegi sindacali, incarichi in organismi di categoria*”, alla “*Partecipazione a collegi arbitrali/arbitro unico*” e alla “*Conciliazione*”, si è potuto osservare che i compensi relativi a tali attività vengono determinati da un soggetto terzo, e, conseguentemente, per le stesse attività non risulta facilmente individuabile un criterio di stima “*oggettivamente*” applicabile.

Al riguardo, inoltre, si rappresenta che, a seguito dell’ulteriore analisi condotta sulla Banca Dati degli studi di settore, tenuto conto delle valutazioni espresse in merito dalla SOSE, è risultato più corretto, da un punto di vista metodologico, reintrodurre, come già realizzato nella precedente versione dello studio VK04U, il criterio di valorizzazione cd. “*a prestazioni*” per la stima dei compensi derivanti da tali specifiche attività.

Pertanto, per effetto delle modifiche apportate, il criterio di valorizzazione in regressione dei compensi cd. “*a tempo e spesa*”, risulta ora applicato limitatamente alle attività “*Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi*” e alle “*Altre attività*”, come attualmente previsto per lo studio WK05U, in evoluzione anch’esso per il periodo d’imposta 2012.

- b) Con riferimento al punto 3 delle osservazioni, si ritiene che gli “*Incarichi di liquidatore/curatore/commissario/custode giudiziale*”, possano essere correttamente collocati all’interno della macroarea di attività relativa alla “*Consulenza legale ed assistenza stragiudiziale*”, trattandosi di prestazioni caratterizzate da un valore di soglia inferiore riconducibile a quello individuato per la macroarea indicata. Infatti, dalle analisi effettuate *non* sono emerse criticità particolari in ordine alla stima dei compensi unitari delle suddette attività.
- c) In ordine alle prestazioni relative all’“*Attività di semplici domiciliazioni*” e alla “*Stesura di lettere di diffida*”, di cui al punto 4 delle osservazioni, si rappresenta che l’ulteriore analisi effettuata sulla base dei dati della Banca Dati degli studi di settore, ha evidenziato che i compensi che generalmente vengono erogati per tali attività sono, a parità di classe di valore della pratica, di *modico valore* ed inferiori ai minimi individuati per le altre prestazioni caratteristiche degli studi legali. Pertanto, tenuto conto delle valutazioni espresse dalla SOSE, si è ritenuto metodologicamente più corretto reintrodurre, all’interno della sezione “*Tipologia di attività ed ambito specialistico d’intervento*”, le informazioni relative alle citate attività, così come già presenti nel modello dello studio VK04U, prevedendo per esse uno specifico ed autonomo valore di soglia inferiore per compenso unitario.
- d) Per quanto riguarda i punti 5 e 6 delle osservazioni, si rinvia a quanto già espresso nella parte introduttiva del presente paragrafo.

Per ciò che attiene alle osservazioni relative alle “*Stabili collaborazioni*”, all’attività di “*contrattualistica relativa alle locazioni*”, alle “*prestazioni, non di contenzioso, in campo tributario*”, si rappresenta che ci si riserva di effettuare i necessari approfondimenti sulle questioni evidenziate, anche alla luce degli ulteriori elementi e documentazione che le Organizzazioni interessate vorranno far pervenire.

Con riferimento alle considerazioni evidenziate con la citata nota del 4 dicembre u.s., si fa presente che, tenuto conto dei tempi a disposizione, per effettuare una adeguata analisi delle stesse sulla base delle informazioni disponibili e delle risultanze della Banca Dati degli studi di settore, oltre che dell’ulteriore documentazione di supporto che il Coordinatore vorrà far pervenire, ci si riserva di svolgere gli opportuni approfondimenti sulle questioni segnalate, anche al fine di fornire eventuali indicazioni agli uffici per la corretta valutazione delle risultanze dello studio e del contrasto a fenomeni di infedele dichiarazione dei dati.

Tanto premesso, al fine di fornire una compiuta valutazione del funzionamento dello studio WK04U, appare opportuno in questa sede evidenziare che il modello di stima dei compensi utilizzato risulta fortemente influenzato dai dati dichiarati dai contribuenti interessati.

In particolare, si osserva che la metodologia di stima prevista per lo studio in argomento si basa principalmente sul confronto tra gli importi dichiarati dal

singolo contribuente, relativi ad ogni tipologia di prestazione, e il prodotto tra il numero di prestazioni dallo stesso dichiarate e il valore del compenso minimo individuato a livello di Circondario, sulla base dei dati dichiarati dal campione utilizzato in fase di elaborazione dello studio.

Si rileva, quindi, che lo studio in argomento può cogliere eventuali casi di sottofatturazione delle prestazioni rese, nel caso in cui gli importi dichiarati siano inferiori ai valori minimi di riferimento, ma non riesce a rilevare l'eventuale omissione della certificazione di prestazioni professionali.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio WK04U a rappresentare, tenuto conto delle precisazioni riportate nel paragrafo precedente, le modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano i professionisti del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di cogliere, in presenza di una fedele indicazione da parte dei contribuenti interessati del numero e della tipologia di prestazioni rese, la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011 e 13 giugno 2012.

Roma, 6 dicembre 2012

Da: Claudio Berliri [claudio.berliri@berliri-cogliatidezza.it]
Inviato: mercoledì 17 ottobre 2012 17.59
A: VARRIALE MASSIMO; Brunello Giampietro; Eusebio Marina; Giuliano Domizio Regis;
PELLEGRINI ELISABETTA; DE SANTIS LANFRANCO; asquera@sose.it
Oggetto: OSSERVAZIONI STUDIO DI SETTORE WK04U
Priorità: Alta

Nel corso degli incontri presso la SOSE del 10 luglio e del 13 settembre, nonché in occasione dell'esame dello Studio di Settore WK05U del 2 ottobre, abbiamo attentamente esaminato le proposte di modifica dello Studio e dei relativi modelli ed abbiamo manifestato le nostre perplessità e richiesto i dati per poter verificare il concreto funzionamento dello Studio. Ma a tutt'oggi non abbiamo avuto alcuna risposta, se non la richiesta di osservazioni del 4 ottobre, che riscontriamo con la presente.

Confermiamo ed apprezziamo che il nuovo modello appare semplificato rispetto a quello precedente anche per la parziale unificazione dei dati del quadro D con quelli del quadro Z. Riteniamo altresì opportuna la tripartizione degli incarichi relativi all'assistenza nei giudizi di merito e alla consulenza e assistenza stragiudiziale, in base al valore della pratica.

Rileviamo peraltro che gli importi minimi fissati per verificare la congruità delle dichiarazioni sono macroscopicamente elevati, ove si consideri che i compensi previsti per l'assistenza in giudizi di merito di valore inferiore ad € 51.700,00 sono superiori a quelli già previsti nel modello VK041 per gli stessi giudizi ma senza limiti di valore, ed i minimi previsti per le cause di valore eccedente € 516.000,00, risultano addirittura quadrupli rispetto a quelli unici del precedente anno.

E lo stesso è a dirsi per l'attività di consulenza stragiudiziale.

Ma ciò che lascia ancor più perplessi sono le modifiche apportate alla metodologia dello studio per quanto concerne gli incarichi e le collaborazioni previste alle voci D15/D20 del mod. 2012, la cui congruità viene determinata non più in ragione del numero di incarichi, bensì in base alla resa oraria oppure a spese, con variabili di regressione di cui ignoriamo ogni dettaglio e le conseguenze cui pervengono.

A quanto ci è dato da intendere una sola voce di compenso (a parte le stabili collaborazioni) comprenderebbe incarichi decisamente eterogenei; non possono tuttavia essere assimilate in una qualsivoglia media voci specifiche ben diversamente compensate ed elencate separatamente nel quadro Z, considerandole tutte in una voce residuale. Desideriamo al riguardo ricevere, prima del 29 ottobre, data del secondo incontro per lo studio Vk05U, le statistiche per cluster quadro QD espresse in termini di valore ed in numero effettivo di pratiche, nonché ogni altra informazione utile in merito alle osservazioni qui esposte e formulate durante gli incontri avvenuti.

Ci permettiamo inoltre rilevare che la determinazione delle ore dedicate a singole, specifiche attività stragiudiziali è ben difficilmente quantificabile, specie da parte dei professionisti la cui principale attività è di natura giudiziale.

Osserviamo infine che, anche alla luce della ben nota crisi finanziaria, ci saremmo attesi una riduzione, e non certo un aumento dei valori minimi, specie per quanto riguarda le vertenze e le singole prestazioni di valore inferiore ad € 5.000,00 e comunque per tutte le attività. Rileviamo

comunque criticità nella formulazione dei compensi per le pratiche del secondo scaglione di valore.

Restiamo quindi in attesa dei dati richiesti con questa nota e nell'ultimo incontro del 2 ottobre, ed in particolare di una tabella di raffronto tra i valori di soglia dello studio di settore in atto e quelli dell'evoluzione in esame. Solo dopo l'analisi dei dati potremo formulare un giudizio più compiuto, ribadendo sin d'ora le riserve già espresse sui risultati e sul metodo adottato.

Porgiamo i migliori saluti

CLAUDIO BERLIRI

GIULIANO DOMIZIO REGIS

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato ai sensi e per gli effetti della L. 196/2003.

E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.

Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.

Confidentially notice. This e-mail transmission may contain legally privileged and/or confidential information. Please do not read it if you are not the intended recipient(S).

Any use, distribution, reproduction or disclosure by any other person is strictly prohibited.

If you have received this e-mail in error, please notify the sender and destroy the original transmission and its attachments without reading or saving it in any manner.

CLAUDIO BERLIRI
GIULIANO DOMIZIO REGIS

Roma - Cremona, 13 novembre 2012

All'Agenzia delle Entrate
DC Accertamento studi di settore

Oggetto: osservazioni in merito allo studio di settore VK 04U

Abbiamo già formulato in altre sedi ampie riserve in ordine alla funzionalità della revisione che ci è stata proposta, dello studio in oggetto ed al riguardo alleghiamo una nota con la quale specifichiamo, per ogni variabile prevista, le nostre osservazioni.

Ribadiamo che sarebbe stato necessario il confronto preliminare, a suo tempo richiesto, in merito ad alcune scelte che modificano sostanzialmente i criteri di calcolo, al fine di tenere conto delle situazioni reali che si verificano nell'esercizio della professione.

Le osservazioni che formuliamo nella nota allegata si basano su un'analisi approfondita della situazione delle varie tipologie di studi legali, tenendo anche conto di quelli di modeste dimensioni o che svolgono prestazioni molto articolate con compensi di basso valore.

Considerano inoltre l'inadeguatezza della determinazione presuntiva dei compensi sulla base del criterio "tempo e spese" laddove le prestazioni prescindono in tutto dal criterio stesso ed i loro compensi sono determinati o dal richiedente la prestazione (consigli d'amministrazione, collegi sindacali, incarichi di categoria e simili) oppure dal Giudice per quanto riguarda le procedure concorsuali.

E' da rilevare che la determinazione con il suddetto metodo differisce rispetto a quella prevista nello studio VK05U (dotto-ri commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro) pur trattandosi di prestazioni del tutto analoghe e compensate nello stesso modo. La differenziazione non è accettabile.

In breve termine trasmetteremo alcuni esempi di compilazione di studi di settore relativi a professionisti inseriti in fasce basse di compensi, ma non riteniamo che i risultati della loro analisi possa offrire un giudizio esaustivo sulla nuova metodologia per il quale occorrerebbe una base statistica ben più vasta.

Siamo invece certi, per le motivazioni esposte sopra e nella nota allegata, del fatto l'analisi delle componenti di compensi che si vorrebbero stimare a tempo e spese debba invece essere articolata secondo il metodo precedentemente adottato. Infatti, anche qualora dagli esempi scaturissero risultati apparentemente accettabili non potremmo avallare scelte che cozzano con logica e realtà, contraddicono quelle operate per professionisti di altra categoria che svolgono le stesse mansioni.

Contrariamente non mancherebbero, non solo nei nostri confronti, fondate e condivisibili critiche da parte della categoria che rappresentiamo ed assistiamo.

Sarebbe anche opportuno sterilizzare i compensi ex D15, in quanto determinati dal Giudice, come proposto dal Dott. Miccioletti in sede di esame dello studio di settore VK05U.

Distinti saluti

Claudio Berliri

Giuliano Domizio Regis

ESAME DELLA PROPOSTA REVISIONE STUDI DI SETTORE VK 04U
(i valori indicati sono relativi alla provincia di Cremona)

Giudizi di merito –

variabile	descrizione	Valore proposto	Annotazioni
Z01	civile, fino a 51.700	778	Con l'eliminazione delle domiciliazioni, queste ultime hanno minimi superiori a quelli effettivi. Lo stesso accade per i compensi relativi ai decreti ingiuntivi, molto bassi, vedasi tabella dei massimi Tribunale di Cremona e Ufficio del Giudice di pace. La fascia da 0 a-51.700 è troppo ampia.
Z02	civile, fino a 516.500	1.692	Anche qui eccesso per i decreti ingiuntivi e domiciliazioni
Z03	civile oltre 516.500	2.700	Vedi sopra
Z04	Amministrativo	1.050	
Z05	Penale	642	Le denunce querele talvolta non superano 250 euro.

Rappresentanza organi giurisdizionali superiori

Z06	Civile	1.380	
Z07	penale	989	

Altre prestazioni per le quali è previsto un valore tariffario

Z08	Stragiudiz. fino 5.200	144	Le abolite semplici lettere di diffida, da inserire in queste voci, sono sopravvalutate. Dovrebbero tornare ad avere una loro specifica collocazione, come le domiciliazioni. Altre criticità sono esposte nelle annotazioni.
Z09	Stragiudiz. fino 51.700	690	
Z10	Stragiudiz. oltre 51.700	1.350	

Prestazioni da valorizzare a tempo e spese

Z11	Stabili collaborazioni	Non esiste alcun rapporto fra tempo e spese e queste prestazioni i cui compensi sono determinati dai committenti (per es. nelle società o associazioni delibere assembleari o consiglieri) oppure, per collegi arbitrali o conciliazioni, dal valore della pratica prescindendo del tutto dalle indicazioni tariffarie utilizzate per le altre prestazioni già esaminate. Non si ravvisa, inoltre, un valido motivo per adottare un metodo diverso rispetto a quello utilizzato nello studio di settore VK05U La situazione del collaboratori degli studi è molto complessa; i compensi dipendono dalla preparazione, tipologia delle prestazioni che sono loro richieste, autonomia nello svolgimento di altre attività. Sovente dedicano parte del loro tempo agli studi per sostenere esami, concorsi notarili e per la magistratura, master. Essi inoltre, per queste prestazioni, non sostengono spese di studio.
Z12	Collegi sindacali, cons. amm. incarichi categoria	
Z13	Collegi arbitrali, arbitro unico	
Z14	Conciliazione	

Z15	Altre attività	Sono veramente residuali oppure del tutto diverse rispetto a quelle previste, non si riesce a capire che rapporti possano avere con tempo e spese,
-----	----------------	--

Variabili non più previste che dovrebbero essere reinserite

ex D15	Incarichi liquidatore/ curatore/commissario	Questa tipologia di attività è autonoma rispetto a quelle elencate, significativa e non può essere ricompresa fra le varie, tantomeno a tempo e spese essendo i compensi determinati dal Giudice, ecco perché deve avere una sua variabile specifica.
Ex D18	Semplici domiciliazioni	Motivi esposti per le variabili Z 01,02,03
Ex D19	Stesura lettere di diffida	Motivi esposti per le variabili Z 08, 09, 10

Annotazioni

Fra le prestazioni stragiudiziali va annoverata la contrattualistica, che può essere rappresentata mediamente dalle tariffe previste, che sono però troppo elevate, salvo eccezioni particolari, per quelle relative alle locazioni abitative ed in molti casi anche commerciali.

Si tenga conto del fatto che molti Avvocati assistono associazioni di inquilini, con le quali hanno accordi particolari in merito agli onorari per la predisposizione di contratti di locazione, peraltro molto standardizzati ed altre piccole pratiche di modesto valore, sganciate dall'entità dei canoni di locazione; questi accordi determinano, in una certa misura, il "prezzo di mercato".

Fra le stragiudiziali sono comprensibili anche le prestazioni, non di contenzioso, in campo tributario. Non è infrequente che lo studio legale predisponga anche dichiarazioni dei redditi semplici, per le quali (eccetto i mod. 730), potrebbe essere consono il compenso previsto nella variabile Z08, a prescindere dal valore, di cui non si tiene conto, poiché il compenso in questi casi è commisurato al numero di quadri e per i fabbricati alle di unità immobiliari.

Per quanto riguarda gli incarichi di cui all'ex D 15 devono essere reinseriti, ovviamente non a tempo e spese. Sarebbe bene anche "sterilizzare" il loro valore ai fini della congruità e coerenza poiché sono determinati dal Giudice e sono inquinati da un sistema di acconti del tutto anomalo; per i curatori gli acconti dipendono dalla provvista che può essere modestissima e probabilmente il nuovo sistema che ne dovrebbe tenere conto non è sensibile alla speciale fattispecie.

All'Agenzia delle Entrate DC Accertamento studi di settore

Al Dott. G. Brunello, presidente della Commissione Ministeriale degli esperti per gli studi di settore

OSSERVAZIONI IN MERITO AGLI STUDI DI SETTORE VK04U E VK05U

Considerazioni comuni ai due studi

In merito al calcolo della congruità che tiene conto degli acconti/saldi

I criteri seguiti nell'elaborazione del software appaiono validi con le possibili seguenti criticità.

Nell'ambito degli studi legali è frequente la richiesta di un acconto pari alle spese, ora piuttosto elevate per l'aumento del costo delle marche comuni, con una modesta parte di compenso; in questi casi l'esiguità dell'acconto può rendere ininfluente il meccanismo di riduzione del minimo.

Per i commercialisti e consulenti del lavoro lo stesso caso si può verificare per il contenzioso tributario, incarichi giudiziali e procedure concorsuali.

Sarà opportuno chiarire, in adeguata sede, che il meccanismo acconti/saldi non tiene conto di tutte le situazioni e pertanto si dovrà considerare, in sede di contraddittorio, eventuali criticità nel calcolo, documentate dal contribuente.

In merito al calcolo del valore delle pratiche in base al criterio del tempo/spese

In entrambi gli studi il criterio è previsto per i compensi relativi alle prestazioni minori ed alle collaborazioni con studi e/o strutture di terzi.

Si fa notare che esistono tre categorie di professionisti riconducibili alla fattispecie delle collaborazioni:

- professionisti di una certa esperienza inseriti in studi professionali di alto livello;
- professionisti esperti, che operano singolarmente con modesta clientela ed integrano i loro compensi con collaborazioni con altri colleghi;
- professionisti all'inizio dell'attività che si appoggiano a studi al fine di maturare sufficiente esperienza e di farsi conoscere.

Nel primo caso il criterio del tempo/spesa può essere adottato, tenendo però conto che sono più frequentemente adottati criteri forfetari oppure basati sul valore delle pratiche.

Nel secondo caso i compensi sono principalmente basati sul valore delle pratiche, con criteri di suddivisione stabiliti dalle parti.

Nel terzo caso i compensi sono normalmente stabiliti in misura forfetaria ed a livelli assai modesti. In molti casi di questa fattispecie il contribuente segue il regime dei minimi, ma può anche non possedere i requisiti oppure scegliere il regime normale per diverse opportunità.

Il tempo impiegato, nel terzo caso è costituito in gran parte dall'approfondimento dei temi professionali e dallo studio e preparazione delle pratiche, per le quali manca esperienza, quindi il tempo è una variabile in buona parte indipendente dal compenso, se non del tutto trascurata.

Si è rilevato che compensi inferiori o di poco superiore a 30.000 euro non raggiungono in questi casi la congruità, se non con l'indicazione di uno scarso numero di ore.

Il criterio si può prestare a "taroccamenti" oppure alla valutazione, comunque soggetta ad arbitrarietà, di un tempo "normale".

Si ritiene quindi che sarebbe più opportuno, anche per le collaborazioni, seguire il criterio dei valori di soglia inferiori.

Osservazioni in merito allo studio VK04U - studi legali

Si è rilevato che molte pratiche di rappresentanza giudiziaria in materia civile prevedono tariffe inferiori a quelle proposte nel nuovo studio, in particolare per le procedure ingiuntive la suddivisione per valore della pratica è sicuramente penalizzante.

La presenza della contrattualistica nelle prestazioni stragiudiziali può essere penalizzante per quella minore, per esempio in caso di contratti di locazione predisposti per associati di associazioni di inquilini; lo stesso discorso vale per dichiarazioni dei redditi semplici, gli avvocati ne compilano prevalentemente per persone fisiche non imprenditori o professionisti, è facile superare il valore di 5200 euro incrociando così minimi eccessivi.

Osservazioni in merito allo studio VK05U - commercialisti e consulenti del lavoro

Le principali osservazioni riguardano le già richiamate situazioni dei collaboratori e del regime degli acconti per le procedure concorsuali. Restano dubbi anche sul criterio del tempo/spesa per le prestazioni minori.

Considerazioni conclusive

Se le proposte appaiono nel complesso equilibrate, le specifiche situazioni per le quali è previsto il tempo/spesa inducono a formulare fondate riserve.

L'esperienza dei Notai, che manifestano forti perplessità in merito al metodo già per loro utilizzato conferma le nostre riserve.

L'elemento "tempo" considerato come valore fondante cozza anche con il principio di cassa che ispira la determinazione dei compensi professionali.

Si ribadisce, infine, che avevamo chiesto di poter affrontare insieme i temi connessi con eventuali modifiche delle metodologie all'inizio della loro analisi, nel qual caso avremmo potuto offrire per tempo pareri sui cui confrontarci.

Cremona 3 dicembre 2012

Giuliano Regis

Coordinatore professioni economico giuridiche

VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2012

STUDIO WK05U

**(Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e
consulenti del lavoro)**

Codici attività:

69.20.11 - Servizi forniti da dottori commercialisti;

69.20.12 - Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali;

69.20.30 - Attività dei consulenti del lavoro.

1) *PREMESSA*

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*". Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 12 marzo 2012. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio WK05U (evoluzione dello studio di settore VK05U), con nota prot. n. 2012/121378 del 10 agosto 2012, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SO.SE. in data 2 e 29 ottobre 2012, sono stati esaminati esempi estratti dalla Banca Dati studi di settore.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:

- Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
- Consiglio Nazionale Forense;

- Associazione Nazionale dei Consulenti Tributarî Italiani;
- Consiglio Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro.

Con mail del 23 novembre 2012 è stata convocata, su richiesta degli Ordini professionali che avevano partecipato ai precedenti incontri, una terza riunione per il giorno 28 novembre 2012, al fine di valutare gli esempi forniti dagli Ordini stessi dopo l'incontro del 29 ottobre 2012.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Si evidenzia che è pervenuta, in data 4 dicembre 2012, un nota da parte del Coordinatore delle professioni economico giuridiche della Commissione degli Esperti, con la quale sono state formulate considerazioni in merito agli studi di settore WK04U e WK05U.

In particolare, in relazione ad entrambi tali studi è stato fatto presente che:

“In merito al calcolo della congruità che tiene conto degli acconti/saldi

I criteri seguiti nell'elaborazione del software appaiono validi con le possibili seguenti criticità.

Nell'ambito degli studi legali è frequente la richiesta di un acconto pari alle spese, ora piuttosto elevate per l'aumento del costo delle marche comuni, con una modesta parte di compenso; in questi casi l'esiguità dell'acconto può rendere ininfluenza il meccanismo di riduzione del minimo.

Per i commercialisti e consulenti del lavoro lo stesso caso si può verificare per il contenzioso tributario, incarichi giudiziali e procedure concorsuali.

Sarà opportuno chiarire, in adeguata sede, che il meccanismo acconti/saldi non tiene conto di tutte le situazioni e pertanto si dovrà considerare, in sede di contraddittorio, eventuali criticità nel calcolo, documentate dal contribuente.

In merito al calcolo del valore delle pratiche in base al criterio del tempo/spese

In entrambi gli studi il criterio è previsto per i compensi relativi alle prestazioni minori ed alle collaborazioni con studi e/o strutture di terzi.

Si fa notare che esistono tre categorie di professionisti riconducibili alla fattispecie delle collaborazioni:

- *professionisti di una certa esperienza inseriti in studi professionali di alto livello;*

- *professionisti esperti, che operano singolarmente con modesta clientela ed integrano i loro compensi con collaborazioni con altri colleghi;*
- *professionisti all'inizio dell'attività che si appoggiano a studi al fine di maturare sufficiente esperienza e di farsi conoscere.*

Nel primo caso il criterio del tempo/spesa può essere adottato, tenendo però conto che sono più frequentemente adottati criteri forfetari oppure basati sul valore delle pratiche.

Nel secondo caso i compensi sono principalmente basati sul valore delle pratiche, con criteri di suddivisione stabiliti dalle parti.

Nel terzo caso i compensi sono normalmente stabiliti in misura forfetaria ed a livelli assai modesti. In molti casi di questa fattispecie il contribuente segue il regime dei minimi, ma può anche non possedere i requisiti oppure scegliere il regime normale per diverse opportunità.

Il tempo impiegato, nel terzo caso è costituito in gran parte dall'approfondimento dei temi professionali e dallo studio e preparazione delle pratiche, per le quali manca esperienza, quindi il tempo è una variabile in buona parte indipendente dal compenso, se non del tutto trascurata.

Si è rilevato che compensi inferiori o di poco superiore a 30.000 euro non raggiungono in questi casi la congruità, se non con l'indicazione di uno scarso numero di ore.

Il criterio si può prestare a "tarocamenti" oppure alla valutazione, comunque soggetta ad arbitrarietà, di un tempo "normale".

Si ritiene quindi che sarebbe più opportuno, anche per le collaborazioni, seguire il criterio dei valori di soglia inferiori".

Inoltre, in relazione allo studio oggetto di parere è stato fatto presente che "La principali osservazioni riguardano le già richiamate situazioni dei collaboratori e del regime degli acconti per le procedure concorsuali. Restano dubbi anche sul criterio del tempo/spesa per le prestazioni minori".

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Gli esempi trasmessi dalle Organizzazioni e quelli estratti dalla Banca Dati degli studi di settore hanno permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore WK05U a rappresentare le modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano i professionisti del settore, con le precisazioni di seguito riportate.

Tanto premesso, con riferimento alle considerazioni evidenziate con la citata nota del 4 dicembre u.s., si fa presente che, tenuto conto dei tempi a disposizione, per effettuare una adeguata analisi delle stesse sulla base delle informazioni disponibili e delle risultanze della Banca Dati degli studi di settore, oltre che dell'ulteriore documentazione di supporto che il Coordinatore vorrà far

pervenire, ci si riserva di svolgere gli opportuni approfondimenti sulle questioni segnalate, anche al fine di fornire eventuali indicazioni agli uffici per la corretta valutazione delle risultanze dello studio e del contrasto a fenomeni di infedele dichiarazione dei dati.

In merito, si fa tuttavia presente che nella funzione di regressione definita per lo studio WK05U non è risultata significativa la valorizzazione autonoma dei saldi e/o degli acconti e, di conseguenza, gli incarichi relativi a pagamenti parziali *non influenzano* la stima dei compensi.

Appare comunque opportuno evidenziare che il modello di stima utilizzato è fortemente influenzato dai dati dichiarati dai contribuenti interessati.

In particolare, si osserva che la metodologia di stima prevista per lo studio in argomento si basa principalmente sul confronto tra gli importi dichiarati dal singolo contribuente, relativi ad ogni tipologia di prestazione, e il prodotto tra il numero di prestazioni dallo stesso dichiarate e il valore del compenso minimo individuato a livello provinciale, sulla base dei dati dichiarati dal campione utilizzato in fase di elaborazione dello studio.

Si rileva, quindi, che lo studio in argomento può cogliere eventuali casi di sottofatturazione delle prestazioni rese, nel caso in cui gli importi dichiarati siano inferiori ai valori minimi di riferimento, ma non riesce a rilevare l'eventuale omissione della certificazione di prestazioni professionali.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio WK05U a rappresentare, tenuto conto delle precisazioni riportate nel paragrafo precedente, le modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano i professionisti del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di cogliere, in presenza di una fedele indicazione da parte dei contribuenti interessati del numero e della tipologia di prestazioni rese, la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, "*...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*".

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011 e 13 giugno 2012.

Roma, 6 dicembre2012

VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2012

STUDIO WK18U (Studi di architettura)

Codice attività:

71.11.00 – Attività degli studi di architettura.

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*". Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 12 marzo 2012. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio WK18U (evoluzione dello studio di settore VK18U), con nota prot. n. 2012/88599 dell'11 giugno 2012, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SOSE in data 26 giugno e 13 luglio 2012, sono stati esaminati sia esempi estratti dalla Banca Dati degli studi di settore sia esempi forniti dalle Organizzazioni interessate.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:

- Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali;
- Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Gli esempi trasmessi dalle Associazioni e quelli estratti dalla Banca Dati degli studi di settore hanno permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore WK18U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano i professionisti del settore, con le precisazioni di seguito riportate.

Al riguardo, appare opportuno evidenziare che il modello di stima utilizzato è fortemente influenzato dai dati dichiarati dai contribuenti interessati.

In particolare, si osserva che la metodologia di stima prevista per lo studio in argomento si basa principalmente sul confronto tra gli importi dichiarati dal singolo contribuente, relativi ad ogni tipologia di prestazione, e il prodotto tra il numero di prestazioni dallo stesso dichiarate e il valore del compenso minimo individuato a livello provinciale, sulla base dei dati dichiarati dal campione utilizzato in fase di elaborazione dello studio.

Si rileva, quindi, che lo studio in argomento può cogliere eventuali casi di sottofatturazione delle prestazioni rese, nel caso in cui gli importi dichiarati siano inferiori ai valori minimi di riferimento, ma non riesce a rilevare l'eventuale omissione della certificazione di prestazioni professionali.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio WK18U a rappresentare, tenuto conto delle precisazioni riportate nel paragrafo precedente, le modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano i professionisti del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di cogliere, in presenza di una fedele indicazione da parte dei contribuenti interessati del numero e della tipologia di prestazioni rese, la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano

integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011 e 13 giugno 2012.

Roma, 6 dicembre 2012

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL
PERIODO D'IMPOSTA 2012**

**STUDIO WK21U
(Attività degli studi odontoiatrici)**

**Codice attività:
86.23.00 – Attività degli studi odontoiatrici.**

1) *PREMESSA*

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*". Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 12 marzo 2012. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio WK21U (evoluzione dello studio di settore VK21U), con nota prot. n. 2012/139329 del 27 settembre 2012, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SOSE in data 15 e 30 ottobre 2012, sono stati esaminati sia esempi rilevati dalla Banca Dati degli studi di settore sia esempi forniti dalle Organizzazioni interessate.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SOSE e dei seguenti Ordini professionali e Associazioni di categoria:

- ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani);

- FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri).

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

L'ANDI, con nota prot. 653.12.P/SS-mb del 12 ottobre 2012, ha formulato alcune considerazioni sulla revisione dello studio WK21U.

1. I dati ISTAT (riportati in allegato alla citata nota dell'ANDI) dimostrano che dal 2007, anno in cui comincia a manifestarsi la crisi, la spesa dei cittadini per le cure odontoiatriche è calata cumulativamente fino al 2011 (ultimo dato ufficiale) del 23.4%; tale calo corrisponde, ovviamente, ad un calo degli incassi per gli studi odontoiatrici di pari ammontare;
2. la crisi determina un aumento dei crediti residui *non* riscossi nell'esercizio in cui sono stati sostenuti i costi relativi alle prestazioni eseguite;
3. la crisi del settore ha determinato, per la prima volta nella storia della libera professione, il ricorso di numerosi odontoiatri alla cassa integrazione per i dipendenti, oltre a numerosi licenziamenti e riduzione di collaboratori. E' stato inoltre segnalato che le assistenti non possono svolgere alcuna prestazione sui pazienti e quindi non producono reddito;
4. viene inoltre chiesto di *neutralizzare* la spesa per il materiale di disinfezione, sterilizzazione e dispositivi monouso (così come avveniva nella versione dello studio UK21U ma non più nella versione VK21U); tale neutralizzazione era stata riconosciuta quale premio alla qualità odontoiatrica a vantaggio della salute del paziente, in quanto tale materiale costituisce un costo che non porta ad alcun incremento di reddito; inoltre i dispositivi monouso potrebbero costituire un elemento in grado di differenziare la struttura dei costi all'interno dell'intera platea degli odontoiatri che, però, non vengono richiesti all'interno del modello dello studio con una variabile separata, bensì unitamente alla spesa per il materiale di disinfezione e sterilizzazione;
5. la definitiva introduzione della formazione permanente obbligatoria tramite il sistema E.C.M., con la previsione di sanzioni per quei professionisti che non seguono tale percorso, induce a richiedere ancora una volta la *neutralizzazione* completa dei costi per l'aggiornamento. L'odontoiatra titolare di studio è infatti triplamente penalizzato, essendo costretto a sostenere egli stesso i costi per i corsi (diversamente dagli odontoiatri dipendenti o convenzionati per i quali il costo è a carico del S.S.N.); il professionista può, infatti, detrarre i costi *solo* in parte dal proprio reddito professionale, ed infine deve comunque coprire i costi del

proprio studio professionale anche nei giorni di assenza per la partecipazione ai corsi.

Successivamente, con nota prot. 719.12.P/SS-mb del 13 novembre 2012, l'ANDI ha formulato ulteriori considerazioni sulla revisione dello studio WK21U.

In particolare, l'Associazione ha chiesto di inserire nel Quadro Z - Dati complementari del modello dello studio, le seguenti informazioni:

- 1) un'apposita informazione in cui venga indicata la spesa per “*dispositivi monouso*”, al fine di prevederne in futuro la neutralizzazione;
- 2) un'informazione relativa al numero di giornate retribuite al personale in maternità;
- 3) un'informazione relativa al numero di giornate retribuite al personale infortunato.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In merito ai rilievi formulati dall'ANDI, si rappresenta quanto segue.

In ordine all'auspicata adozione di interventi correttivi volti a consentire la rilevazione degli effetti prodotti dalla crisi economica sul comparto, di cui ai precedenti punti da 1 a 3, si rimanda alle indicazioni fornite nel successivo paragrafo 4 “*Considerazioni finali*”.

Con riferimento al punto 4, in sede di presentazione del prototipo dello studio si ricorda che si era già condiviso con l'ANDI che *non* sarebbe stato corretto, da un punto di vista metodologico, prevedere la *neutralizzazione* di una spesa che rappresenta una caratteristica comune dell'attività professionale svolta da *tutti* gli odontoiatri.

Inoltre, ci si riserva di verificare l'opportunità di prevedere, nella prossima evoluzione dello studio WK21U, *anche a seguito del consueto confronto con le Organizzazioni interessate*, appositi righi nel quadro Z – Dati complementari, dove richiedere separatamente le *spese per i dispositivi monouso*, oltre che informazioni relative al *numero di giornate retribuite al personale in maternità e infortunato*.

Per quanto riguarda, infine, il quinto punto, si fa osservare che, *anche* in sede di presentazione del prototipo e di valutazione degli esempi, è stato evidenziato che la variabile “*Spese per formazione professionale obbligatoria*” è stata oggetto di analisi in sede di elaborazione della funzione di regressione, non risultando statisticamente significativa. Infatti la compilazione di tale voce di costo è risultata piuttosto scarsa (14% dei soggetti).

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio WK21U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano gli operatori economici del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, *"...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali"*.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011 e 13 giugno 2012.

Roma, 6 dicembre 2012



Associata a:

Prot. 653.12.P/SS-mb

Roma, 12 ottobre 2012



European Regional Organisation
of the Federation Dentaire Internationale



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

Presidente

Dott. Gianfranco Prada

Vice Presidente Vicario

Dott. Mauro Rocchetti

Vice Presidente

Dott. Massimo Gaggero

Vice Presidente

Dott. Aldo Nobili

Vice Presidente

Dott. Stefano Mirengi

Segretario Nazionale

Dott. Nicola Esposito

Segretario Sindacale

Dott. Alberto Libero

Segretario Culturale

Dott. Carlo Ghirlanda

Tesoriere

Dott. Gerardo Ghetti

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9

00153 Roma

Tel. 06.5833.1008

Fax 06.5830.1633

info@andinazionale.it

www.andi.it

C.F.: 96238930588

Via Ripamonti, 44

20141 Milano

Tel. 02 30461050

Fax 02 30461006

Preg.mo

Dott. Giampiero Brunello

Amministratore Delegato

SO.SE – Soc. Studi di Settore

Via Mentore Maggini, 48/c

00144 Roma

Anticipata per email

Preg.mo Dott. Brunello,

elenchiamo qui di seguito, alcune nostre osservazioni, utili ai fini della valutazione del prototipo dello Studio di Settore WK21U, che chiediamo vengano considerate nella realizzazione definitiva:

- ✓ i dati ufficiali ISTAT (All. 1 - tabella Istat allegata) dimostrano che dal 2007, anno in cui si incomincia a manifestare la crisi, la spesa dei cittadini per le cure odontoiatriche è calata cumulativamente fino al 2011 (ultimo dato ufficiale) del 23,4%; tale calo corrisponde ovviamente ad un calo degli incassi per gli studi odontoiatrici di pari ammontare;
- ✓ la crisi determina un aumento dei crediti residui, non riscossi nell'esercizio in cui sono stati sostenuti i costi relativi alle prestazioni eseguite;
- ✓ la crisi del settore ha determinato, per la prima volta nella storia della libera professione, il ricorso di numerosi odontoiatri alla cassa integrazione speciale per i dipendenti, oltre a numerosi licenziamenti e riduzione di collaboratori. Ricordiamo che le assistenti non possono svolgere alcuna prestazione sui pazienti e quindi non producono reddito (All. 2);
- ✓ la spesa per il materiale di disinfezione, sterilizzazione e dispositivi monouso si chiede venga neutralizzata (così come già risultava nel UK21U e poi non risultava più nel VK21U); tale neutralizzazione era stata riconosciuta quale premio alla qualità odontoiatrica a vantaggio della salute del paziente, in quanto tale materiale costituisce un costo che non porta ad alcun incremento di reddito;
- ✓ la definitiva introduzione della formazione permanente obbligatoria tramite il sistema E.C.M. con sanzioni per chi non segue tale percorso, ci spinge a richiedere ancora una volta la neutralizzazione completa dei costi per l'aggiornamento. L'odontoiatra titolare di studio è infatti triplamente penalizzato essendo costretto a pagare per i Corsi (diversamente dagli odontoiatri dipendenti o convenzionati per i quali il costo è a carico del S.S.N.), può detrarre i costi solo in parte dal reddito professionale ed infine deve comunque coprire i costi del proprio studio professionale anche nei giorni di assenza per la partecipazione ai Convegni.

Certi dell'attenzione che vorrà riservare alle nostre considerazioni, inviamo cordiali saluti.

Il Segretario Sindacale Nazionale

Dott. Alberto Libero

All.

Il Presidente

Dott. Gianfranco Prada



Associata a:



European Regional Organisation
of the Federation Dentaire Internationale



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

Presidente

Dott. Gianfranco Prada

Vice Presidente Vicario

Dott. Mauro Rocchetti

Vice Presidente

Dott. Massimo Gaggero

Vice Presidente

Dott. Aldo Nobili

Vice Presidente

Dott. Stefano Mirengi

Segretario Nazionale

Dott. Nicola Esposito

Segretario Sindacale

Dott. Alberto Libero

Segretario Culturale

Dott. Carlo Ghirlanda

Tesoriere

Dott. Gerardo Ghetti

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9

00153 Roma

Tel. 06.5833.1008

Fax 06.5830.1633

info@andinazionale.it

www.andi.it

C.F.: 96238930588

Via Ripamonti, 44

20141 Milano

Tel. 02 30461050

Fax 02 30461006

Prot. 719.12.P/SS-mb

Roma, 13 novembre 2012

Preg.mo

Dott. Attilio Befera

Direttore Agenzia delle Entrate

e p.c.

Dott. Alessandro Magi

Direzione Centrale Accertamento,

Ufficio Studi di Settore,

Agenzia delle Entrate

Preg.mo

Dott. Giampiero Brunello

Amministratore Delegato

SO.SE – Soc. Studi di Settore

Loro Sedi

[Invio per email](#)

Oggetto: Studio di Settore WK21U

Gentilissimi,

facendo seguito alla nostra del 12 ottobre c.a. - prot. 653.12.P-SS/mb, ringraziando per quanto già da Voi accolto, elenchiamo qui di seguito, alcune nostre ulteriori osservazioni che speriamo possano essere considerate:

Quadro V Ulteriori dati specifici o Quadro Z Dati complementari

- Prevedere un rigo in cui venga indicata unicamente la spesa per “dispositivi monouso” in modo da poterne valutare la valenza ; la neutralizzazione di tale spesa sarebbe un premio alla qualità odontoiatrica a vantaggio della salute del paziente;
- numero giornate retribuite del personale in maternità;
- numero giornate retribuite del personale in infortuni.

Certi dell'attenzione che anche in questa occasione vorrà riservare alle nostre richieste, inviamo cordiali saluti.

Il Segretario Sindacale Nazionale

Dott. Alberto Libero

Il Presidente

Dott. Gianfranco Prada